

ITALY REGIONAL WATER LEGISLATION

TABLE OF CONTENTS

DELIBERA N. 1 Seduta del 22.03.1999	6
IL COMITATO ISTITUZIONALE	6
DELIBERA.....	7
ARTICOLO 1 Obiettivi delle norme di salvaguardia.....	7
ARTICOLO 2 Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validità.....	7
ARTICOLO 3 I rinnovi e le nuove istanze di concessione	7
ARTICOLO 4 Quantificazione del minimo deflusso di rispetto.....	8
ARTICOLO 5 Osservanza delle norme.....	8
ARTICOLO 6 Pubblicazione della deliberazione	8
ARTICOLO 7 Deposito della deliberazione	8
ALLEGATO 1 Estratto dalle " NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE DEL BACINO DEL PIAVE" approvato dal C. I. del 6 maggio 1998	9
ART. 1	9
ART. 2	9
ART. 3	9
ART. 4 DEFINIZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE (DMV)	9
ART. 5 QUANTIFICAZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE.....	9
ART. 6 I RINNOVI E LE NUOVE ISTANZE DI DERIVAZIONE.....	9
ART. 7	10
ART. 8 IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA.....	10
ART. 9 NORME COMPORTAMENTALI PER L'UTILIZZO DELLE DERIVAZIONI ...	10
ART. 10 Omissis; ART. 11 Omissis; ART. 12 Omissis; ART. 13 Omissis.	10
ART. 14 MODALITA' DI GESTIONE DEI MANUFATTI IDRAULICI.....	10
ART.15	10
ALLEGATO 1.1	11
DELIBERA N. 1 Seduta del 05.02.2001	15
IL COMITATO ISTITUZIONALE	15
DELIBERA.....	16
Art. 1	16
Art. 2.....	16
Art. 3.....	16
Art. 4.....	17
Art. 5.....	17
DELIBERA N. 3 Seduta del 05.02.2001	18
IL COMITATO ISTITUZIONALE	18
DELIBERA.....	19
ART. 1	19
ART. 2	20
ART. 3	20
ART. 4	20
ART. 5	21
ART. 6	21
ART. 7	22
ART. 8	22
ART. 9	22
DELIBERA N. 3 Seduta del 01.08.2002.....	23

IL COMITATO ISTITUZIONALE	23
DELIBERA.....	23
ARTICOLO 1 Modifica delle misure di salvaguardia	23
ARTICOLO 2 Pubblicazione della delibera.....	23
ARTICOLO 3 Deposito della delibera	24
DELIBERA N. 3 Seduta del 3 marzo 2004.....	25
IL COMITATO ISTITUZIONALE	25
DELIBERA.....	25
ART.1	25
ART.2	26
ART.3	26
DELIBERA N.4 Seduta del 26.10.1999.....	27
IL COMITATO ISTITUZIONALE	27
DELIBERA.....	28
ARTICOLO 1 Modifica delle norme di salvaguardia	28
ARTICOLO 2 Pubblicazione della deliberazione	28
ARTICOLO 3 Deposito della deliberazione	28
ALLEGATO Modifiche ed integrazioni alle norme di salvaguardia di cui all'allegato della delibera del Comitato istituzionale n 1 del 22.03.99	29
ART. 1 VALENZA ED ELABORATI DEL PIANO omissis	29
ART. 2 I CONTENUTI DEL PIANO omissis	29
ART 3 NORME PER LA PIANIFICAZIONE PROGRESSIVA omissis	29
ART. 4 DEFINIZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE (DMV)	29
ART. 5 QUANTIFICAZIONE DELLA PORTATA DI RISPETTO DA RILASCIARE NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI.....	29
ART. 6 I RINNOVI E LE NUOVE ISTANZE DI DERIVAZIONE.....	30
ART. 7 LE RISORSE IDRICHE.....	30
ART. 8 IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA	30
ART. 9 NORME COMPORTAMENTALI PER L'UTILIZZO DELLE DERIVAZIONI.....	30
ART. 10 ELEMENTI CONOSCITIVI DA FORNIRE ALL'AUTORITA' DI BACINO PER IL PARERE DI CUI AL D.L. 275 DEL 12.7.93	30
ART. 11 LE SITUAZIONI SICCILOSE.....	30
ART. 12 LE AZIONI DA ATTUARE NELLA SITUAZIONE SICCILOSE.....	30
ART. 13 MODIFICA DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA.....	30
ART. 14 MODALITA' DI GESTIONE DEI MANUFATTI IDRAULICI.....	30
ART. 15 UTILIZZO DELLE ACQUE PER ATTIVITA' RICREATIVE	30
DELIBERA N. 4 Seduta del 16.03.2000.....	31
IL COMITATO ISTITUZIONALE	31
DELIBERA.....	32
ARTICOLO 1 Obiettivi delle norme di salvaguardia.....	32
ARTICOLO 2 Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validità.....	32
ARTICOLO 3 Osservanza delle norme.....	32
ARTICOLO 4 Pubblicazione della deliberazione	33
ARTICOLO 5 Deposito della deliberazione	33
ALLEGATO 1 Estratto dalle " NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE DEL BACINO DEL PIAVE" Approvato dal C.I. del 6 maggio 1998	33
ART. 1 omissis- ART. 10 Omissis.....	33
ART. 11 LE SITUAZIONI SICCILOSE.....	33

ART. 12 LE AZIONI DA ATTUARE NELLA SITUAZIONE SICCIOSA.....	34
ART. 13 MODIFICA DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA.....	34
ART. 14	34
ART. 15 UTILIZZO DELLE ACQUE PER ATTIVITA' RICREATIVE	35
DELIBERA N. 4 Seduta del 05.02.2001	36
DELIBERA.....	37
ART. 1 Obiettivi delle norme di salvaguardia.....	37
ART. 2 Norme di salvaguardia.....	37
ART. 3 Efficacia delle norme di salvaguardia.....	37
ART. 4 Attività di sperimentazione riguardante il sistema idroelettrico Caneva – Castelletto - Livenza	37
ART. 5 Abrogazione delle precedenti misure di salvaguardia.....	38
ART. 6 Pubblicazione.....	38
ART. 7 Deposito.....	38
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 4/2001 NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO	38
ART. 1 (omissis).....	38
ART. 2 (omissis).....	38
ART. 3 (omissis).....	38
ART. 4 DEFINIZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE (DMV)	38
ART. 5 QUANTIFICAZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE.....	38
ART. 6 I RINNOVI E LE NUOVE ISTANZE DI DERIVAZIONE.....	39
ART. 7 LE RISORSE IDRICHE.....	39
ART. 8 IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA	40
ART. 9 NORME COMPORTAMENTALI PER L'UTILIZZO DELLE DERIVAZIONI ..	40
ART. 10 ELEMENTI CONOSCITIVI DA FORNIRE ALL'AUTORITA' DI BACINO PER IL PARERE DI CUI AL D.L.vo 275 DEL 12.7.93.....	40
ART. 11 LE SITUAZIONI SICCILOSE.....	40
ART. 12 LE AZIONI DA ATTUARE NELLA SITUAZIONE SICCIOSA.....	41
ART. 13 MODIFICA DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA.....	42
ART. 14 MODALITA' DI GESTIONE DEI MANUFATTI IDRAULICI.....	42
ART. 15 UTILIZZO DELLE ACQUE PER ATTIVITA' RICREATIVE	42
ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL C.I. N. 3/2001 DEL 5.02.2001	42
ART. 4	42
ALLEGATO A	43
ALLEGATO C - Elementi conoscitivi di supporto alle domande di concessione di derivazione d'acqua di cui al comma 1 dell'art. 7 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e modificato con D.L.vo n. 275 del 12/7/1993.	46
1. DATI GENERALI.....	46
2. INDIVIDUAZIONE DELLA RISORSA IDRICA E LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE.....	47
3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA IDROLOGICO ED IDROGEOLOGICO	48
4. DESCRIZIONE DEL SISTEMI DEGLI USI	48
5. ANALISI DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE	49
DELIBERA N. 4 Seduta del 3 marzo 2004.....	50
IL COMITATO ISTITUZIONALE	50
DELIBERA.....	51
ART. 1	51
ART. 2	51

ART. 3	52
ART. 4	52

DELIBERA N. 1 Seduta del 22.03.1999

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n 157 del 7.7.1999

OGGETTO: Adozione delle misure di salvaguardia relative al progetto di piano per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO che nella seduta del 6 maggio 1998 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ha adottato, ai sensi dell'art. 18 della legge 183 del 18 maggio 1989, come integrata dalla legge 493 del 4 dicembre 1993, il Progetto di Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave;

PREMESSO che il Progetto di Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche costituisce la prima fase di una pianificazione di bacino che si viene costituendo mediante Piani stralcio di cui quello adottato è riferito alla gestione delle risorse idriche;

PREMESSO che l'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 18 maggio 1989 n.183 individua tra gli obiettivi dell'attività di pianificazione l'attuazione di interventi destinati ad assicurare la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, le azioni atte comunque a garantire che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

VISTO l'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 che attribuisce all'Autorità di bacino la definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico, nonché l'adozione delle misure per la pianificazione della economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse;

CONSIDERATO che nella relazione del progetto di Piano adottato (fase conoscitiva), sono descritte le criticità del sistema degli usi del fiume Piave ed individuati i criteri (anche metodologici) che permettono di definire la portata di minimo rispetto, così come specificato e motivato all'art.5 delle norme di attuazione del progetto. Tale portata di rispetto va intesa come il limite inferiore di portata che quantomeno deve essere assicurata da ogni tipo di utilizzazione, senza con ciò precludere agli obblighi di quantità superiori attualmente già in essere;

CONSIDERATO che gravi e ricorrenti fenomeni di sofferenza per carenza di portata liquida sono segnalati nel bacino del Piave soprattutto durante la stagione estiva e spesso anche durante quella tardo primaverile e che ciò comporta la completa mancanza d'acqua per estese tratte del fiume Piave e di numerosi affluenti e sub-affluenti, dando luogo conseguentemente a situazioni di crisi ambientali ed a situazioni conflittuali in merito all'uso della risorsa idrica disponibile;

CONSIDERATO che tra le più significative situazioni di conflittualità, si manifesta:

- a) la conflittualità degli usi idroelettrici ed irrigui nei confronti degli aspetti naturalistico-ambientali, in quanto in situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di deflusso minimo vitale in alcuni tratti del corso d'acqua, con conseguente sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico, delle sue capacità autodepurative e della capacità di ricarica dei corpi idrici profondi utilizzati per uso idropotabile;
- b) la conflittualità tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli usi ricreativi dei bacini artificiali montani; infatti tali ambiti territoriali, a notevole vocazione turistica, risultano fortemente penalizzati dallo svasso dei serbatoi nella stagione estiva;

CONSIDERATO che in relazione alla realizzazione del serbatoio idroelettrico del Vajont, avente un invaso previsto di 150 milioni di mc, sono state aumentate in media di circa il 16%, nel periodo 1 giugno-1 settembre, le concessioni che prelevano l'acqua dalla traversa di Fener, Nervesa e dal sistema S. Croce-Castelletto-Nervesa;

CONSIDERATO che la mancata utilizzazione del bacino del Vajont, per i noti eventi successi nel 1963, ha reso indisponibile il corrispondente volume d'invaso, mentre sono rimasti in essere gli aumenti dei prelievi nelle località soprarichiamate e che ciò influisce negativamente, durante il periodo siccitoso, sulle portate fluenti presenti in alveo contribuendo in modo determinante al prosciugamento dell'alveo a valle di Nervesa;

CONSIDERATO che nelle more della approvazione del Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche e al fine di tutelare i rilevanti interessi collettivi di natura ambientale connessi con la pianificazione delle economie idriche, e al fine di stabilire criteri in ordine alle attività amministrative in materia di concessioni di derivazioni d'acqua, risulta necessario adottare con urgenza appropriate misure che salvaguardino gli interessi e le finalità perseguite dal Piano in attesa della sua definitiva approvazione, anche alla luce dei principi stabiliti dalla L.183/89;

VISTO il parere favorevole sull'iniziativa espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 10.12.1998;

VISTO l'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e sue successive modificazioni e integrazioni e in particolare:

l'art. 17-6 bis della legge che attribuisce all'Autorità di bacino, la facoltà di adottare, tramite il Comitato Istituzionale, in attesa della approvazione del piano di bacino idonee misure di salvaguardia;

l'art. 17-6 ter della legge che consente, per altro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

RICHIAMATO per quanto occorre l'art.43, comma 4 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;

RICHIAMATO per quanto occorre l'art.55, comma 1, lett. C del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;

DELIBERA

ARTICOLO 1 Obiettivi delle norme di salvaguardia

Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse e salvaguardare la sussistenza nella rete idrica naturale del bacino del Piave di un minimo deflusso di rispetto, nonché tutelarne le risorse idriche sotterranee, in conformità alle prescrizioni del "*Progetto di Piano di Bacino*" adottato il 6 maggio 1998, nonché per stabilire gli aspetti non ancora compiutamente disciplinati, sono adottate norme di salvaguardia che anticipano, in parte, i contenuti riportati nella Parte IV - Fase Programmatica di detto Progetto.

Formano parte integrante della presente deliberazione le norme di cui agli artt. 4 - 5 - 6 - 8 - 9 e 14 riportate nell'allegato 1, che costituiscono uno stralcio delle "norme di attuazione del piano" di cui al paragrafo 15 del progetto di piano in quanto strettamente correlate con gli articoli che seguono.

ARTICOLO 2 Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validità

Ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, così come modificata dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993 n. 493, le presenti norme di salvaguardia, applicate alle risultanze del progetto di piano di bacino come sopra adottato, sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

ARTICOLO 3 I rinnovi e le nuove istanze di concessione

Si richiamano a tale proposito gli articoli 6,8 e 9 delle Norme di attuazione del Progetto di Piano adottato dal Comitato Istituzionale il 6 maggio 1998, i cui contenuti formano parte integrante della presente deliberazione.

In relazione a quanto riportato in premessa circa il serbatoio del Vajont ed a quanto previsto dal Progetto di Piano, per le grandi derivazioni irrigue in atto e attualmente in fase di rinnovo, si opera, in via preliminare, per il periodo di anni tre, una riduzione della portata massima concessa pari al 15% di quanto indicato nel titolo di concessione, considerandosi detta misura compresa nelle azioni di Piano. La portata corrispondente alla riduzione del 15% dovrà essere mantenuta nell'alveo del Piave.

ARTICOLO 4 Quantificazione del minimo deflusso di rispetto

E' fissato per ogni corpo idrico superficiale naturale, ricadente nel bacino del Piave una portata di rispetto secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 e 14 della norme di attuazione del progetto di piano; articoli i cui contenuti ed effetti vengono integralmente richiamati, unitamente all'allegato 2 a formare parte integrante della presente deliberazione. La portata di rispetto va intesa come il limite inferiore di portata che quantomeno deve essere assicurata da ogni tipo di utilizzazione, senza con ciò precludere agli obblighi di quantità superiori attualmente già in essere.

ARTICOLO 5 Osservanza delle norme

All'osservanza delle presenti Norme di salvaguardia provvedono, gli Uffici del Genio Civile Regionale, i Nuclei Operativi del Magistrato alle Acque di Venezia, e gli Uffici Compartimentali di Venezia del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e del Servizio Dighe (Presidenza del Consiglio dei Ministri-Servizi tecnici Nazionali), secondo le rispettive competenze.

In caso di mancata attuazione o inosservanza delle presenti norme, da parte di soggetti titolari di concessione, i soggetti vigilanti nonchè l'Autorità di bacino, segnalano all'Amministrazione concedente tale mancanza ai fini dell'applicazione delle procedure previste dall'art. 55 comma 1 lett. C del R.D. 11/12/1933 n. 1775 che può comportare la decadenza del diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica.

ARTICOLO 6 Pubblicazione della deliberazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle Regioni interessate.

ARTICOLO 7 Deposito della deliberazione

Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati, è depositata, ai fini della consultazione, presso il *Ministero dei Lavori Pubblici (Magistrato alle Acque di Venezia)*, *l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Segreteria Tecnica)*, nonché presso la *Regione del Veneto (Giunta regionale)*.

Roma, 22 marzo 1999

IL PRESIDENTE

Ministro dei Lavori Pubblici (Dott. Enrico Micheli)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Mario Govi)

ALLEGATO 1 Estratto dalle " NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE DEL BACINO DEL PIAVE" approvato dal C. I. del 6 maggio 1998

ART. 1

omissis

ART. 2

omissis

ART. 3

Omissis

ART. 4 DEFINIZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE (DMV)

E' fissato, per ogni corpo idrico superficiale ricadente nel bacino del Piave il deflusso per garantire la tutela della biocenosi acquatica, compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica.

ART. 5 QUANTIFICAZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE

In via transitoria ed in attesa di ultimare i necessari rilievi sperimentali rivolti a determinare l'effettiva dipendenza funzionale tra deflussi minimi e la predetta tutela dell'ecosistema acquatico, il deflusso minimo vitale é assunto nel minimo deflusso di rispetto da valutarsi mediante il seguente algoritmo:

$$Q(\text{DMV}) = (\text{Kbiol} + \text{Knat}) * Q(\text{DMV})_{\text{idrol}} \text{ ovvero}$$
$$Q(\text{DMV}) = (\text{Kbiol} + \text{Knat}) * 0.33 * P * 1.90 * S_{0,8} * q_{\text{media}}/1000 \text{ ovvero}$$
$$Q(\text{DMV}) = (\text{Kbiol} + \text{Knat}) * 207 * S_{0,8} * q_{\text{media}} * 10^{-6}$$

dove:

- S é la superficie sottesa, espressa in Km²;
- q_{media} é la portata media specifica relativa alla tratta omogenea alla quale appartiene la sezione identificata, il cui valore, espresso in l/s per Km², è indicato nell'Allegato A, che fa parte integrante delle presenti norme;
- K_{biol} é l'indice di criticità biologica;
- K_{nat} é l'indice di criticità naturalistica;
- P é l'indice di perennità, rapporto tra portata della durata di 355 giorni e la portata media, che si assume pari a 0,33;

1) Per le concessioni attualmente in atto, siano esse riferite a grandi e piccole derivazioni sono assunti per gli indici di criticità biologica e naturalistica i seguenti valori:

K_{biol} = 1 e K_{nat} = 0

2) Per le nuove concessioni, ovvero per quelle in fase di rinnovo, siano esse riferite a grandi e piccole derivazioni sono assunti per gli indici di criticità biologica e naturalistica i seguenti valori:

K_{nat} = 0,5 per i parchi fluviali, nazionali, regionali o locali;

K_{nat} = 0,4 per i parchi nazionali;

K_{nat} = 0,3 per i parchi e le riserve naturali regionali;

K_{nat} = 0,2 per le aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza provinciale;

K_{nat} = 0,1 aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza degli enti locali;

K_{biol} é definito secondo l'allegato 1.1 che fa parte integrante delle presenti norme. Per tutte le altre tratte di corpi idrici superficiali (tratte non presenti nell'elenco) il K_{biol} di riferimento é quello corrispondente alla tratta classificata alla quale afferisce il corso d'acqua considerato.

3) Per le sorgenti la portata di minimo deflusso é fissata pari ad almeno un terzo della portata minima continua registrato negli ultimi 5 anni.

ART. 6 I RINNOVI E LE NUOVE ISTANZE DI DERIVAZIONE

In via transitoria il rinnovo delle piccole o grandi derivazioni dovrà essere limitato al periodo di tre anni dalla data del decreto di concessione.

Analogo termine vale per le istanze di nuove derivazioni.

Il rinnovo oppure l'assenso di nuove concessioni dovrà avvenire secondo i criteri e principi di cui al presente piano, tenuto presente quanto indicato nel successivo articolo 8.

ART. 7

Omissis

ART. 8 IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA

Il risparmio della risorsa idrica è conseguito mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

- risanamento e graduale ripristino delle reti di adduzione che evidenziano rilevanti perdite;
- installazione di idonei dispositivi di misura delle portate in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, secondo le modalità e le indicazioni impartite dal competente ufficio compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico nazionale;
- adozione, nei cicli produttivi che prevedono l'utilizzo della risorsa idrica, di idonee tecnologie atte a garantire il massimo risparmio della risorsa.
- promozione dell'approvvigionamento idrico tramite apposite reti acquedottistiche.

ART. 9 NORME COMPORTAMENTALI PER L'UTILIZZO DELLE DERIVAZIONI

Le derivazioni da corpi idrici superficiali sono regolate in modo da garantire il minimo deflusso vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati; la portata di cui agli artt. 4 e 5 deve essere assicurata immediatamente a valle della sezione di derivazione o dell' invaso interessato. Nei corpi idrici superficiali ove la portata fluente é inferiore a detto flusso di portata, non può essere praticata alcuna derivazione o invaso.

Il provvedimento di concessione tiene conto dell'effettivo e documentato fabbisogno idrico del soggetto che ne fa richiesta, in relazione alla tipologia d'uso ed alla locale disponibilità della risorsa.

ART. 10 Omissis; ART. 11 Omissis; ART. 12 Omissis; ART. 13 Omissis.

ART. 14 MODALITA' DI GESTIONE DEI MANUFATTI IDRAULICI

Tutti i manufatti idraulici atti a derivare l'acqua dal reticolo idrografico del bacino del Piave dovranno essere dotati di idonei dispositivi di misura delle portate derivate entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano; la loro regolazione dovrà garantire con continuità il regolare deflusso della portata minima in alveo.

In corrispondenza delle traverse, in particolare, la portata di cui agli artt. 4 e 5 dovrà essere garantita da regolazione delle paratoie, che dovranno permettere, mediante luci a battente, il flusso della portata di cui agli artt. 4 e 5.

ART.15

Omissis

ALLEGATO 1.1

Tratta omogenea	Descrizione	portata specifica media (l/sxKq)	Coefficiente di criticità biologia (Kbiol)
1	Fiume Piave, dalle origini a Cima Sappada	37	1.4
2	Fiume Piave, da Cima Sappada alla confluenza del torrente Cordevole di Visdende	38	1.6
3	Torrente Cordevole di Visdende, dalle origini alla confluenza in Piave	33	1.2
4	Fiume Piave, tra la confluenza del torrente Cordevole di Visdende e la confluenza del torrente Padola	34	1.4
5	Torrente Rin, dall'origine alla confluenza in Piave	29	1.2
6	Torrente Frison, dalle origini alla confluenza in Piave	36	1.2
7	Torrente Digon, dalle sorgenti alla confluenza in Piave	28	1.2
8	Torrente Padola, dalle origini alla confluenza del rio Chiamora	28	1.2
9	Torrente Padola, dalla confluenza con il rio Chiamora alla confluenza in Piave	28	1.2
10+11	Fiume Piave, tra la confluenza del torrente Padola e la confluenza del torrente Ansiei	31	1.2
12	Torrente Ansiei, dal lago di Misurina alla derivazione idroelettrica di Auronzo di Cadore	34	1.6
13	Torrente Ansiei, dalla derivazione idroelettrica di Auronzo di Cadore all'imbocco del lago di S. Caterina	34	1.4
14+15	Torrente Val di Rin, dalle origini alla confluenza nel torrente Ansiei	34	1.2
16	Torrente Ansiei, dallo sbarramento del lago di S. Caterina alla confluenza in Piave	34	1.4
17	Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Ansiei al lago di Centro Cadore	33	1.4
18	Torrente Piova, dalle origini alla confluenza in Piave	30	1.4
19	Rio Rin, dalle origini alla confluenza in Piave (lago di Centro Cadore)	27	1.4
20	Torrente Cridola	27	1.4
21	Fiume Piave, dallo sbarramento del lago di Cadore alla confluenza del torrente	31	1.6

	Boite		
22	Torrente Boite, dalle origini alla confluenza del rio Fanes	36	1.4
23	Rio Fanes	36	1.4
24	Torrente Boite, dalla confluenza del rio Fanes alla confluenza del torrente Bigontina	35	1.8
25	Torrente Bigontina	32	1.6
26	Torrente Boite, dalla confluenza del torrente Bigontina, alla confluenza del torrente Costeana	34	1
27	Rio Costeana	31	1.2
28	Torrente Boite, dalla confluenza del rio Costeana alla confluenza del rio Orsolina	33	1.6
29	Rio Orsolina	30	1.4
Tratta	Descrizione	portata specifica media (l/sxKm q)	Coefficiente di criticità biologica (Kbiol)
30	Torrente Boite, dalla confluenza del rio Orsolina al lago di Vodo di Cadore	32	1.4
31	Torrente Boite, dallo sbarramento sul lago di Vodo al lago di Valle di Cadore	32	
32	Torrente Boite, dallo sbarramento sul lago di Valle alla confluenza in Piave	32	1.4
33+34	Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Boite alla confluenza del torrente Maè	31	1.4
35	Torrente Maè, dalla captazione presso Fusine alla confluenza del torrente Ru Torto	34	1.4
36	Torrente Ru Torto	33	1.4
37+38	Torrente Pramper	34	1.2
39	Torrente Maè, dalla confluenza del torrente Pramper al lago di Pontesei	34	1.6
40	Torrente Maè, dal lago di Pontesei alla confluenza in Piave	34	1.4
41	Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Maè alla derivazione della centrale di Soverzene	32	
42	Fiume Piave, dalla derivazione della centrale di Soverzene alla confluenza del torrente Ardo	32	1.6
43	Fiume Rai	35	1.6
44	Torrente Tesa	36	1.2
45	Torrente Ardo, dalle origini alla	30	1.4

	confluenza del torrente Medone		
46	Torrente Ardo, dalla confluenza del torrente Medone alla confluenza in Piave	30	1.6
47	Fiume Piave, dalla confluenza del fiume Ardo alla confluenza del torrente Cordevole	32	1.6
48	Torrente Cordevole, dalle sorgenti fino alla confluenza del rio Boè inclusa	31	1.4
49	Torrente Cordevole, dalla confluenza del rio Boè esclusa alla confluenza del rio Andraz	31	1.2
50	Torrente Cordevole, dalla confluenza del rio Andraz alla confluenza del torrente Pettorina	31	
51	Torrente Pettorina	33	1.2
52	Torrente Fiorentina	32	1.2
53	Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Pettorina al lago di Alleghe	32	1.6
54	Torrente Cordevole, dalla derivazione del lago di Alleghe alla confluenza del torrente Biois	32	1.8
55	Torrente Biois, dalle sorgenti alla derivazione di Canale d'Agordo	34	1.2
56	Torrente Biois, dalla derivazione di Canale d'Agordo alla confluenza in Cordevole	36	1.2
57	Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Biois alla confluenza del torrente Sarzana	35	1.4
58	Torrente Rova, dalle sorgenti alla derivazione, prima della confluenza in Cordevole	38	1.2
59+84	Torrente Sarzana	38	1.2
60	Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Sarzana alla centrale di La Stanga	35	1.6
Tratta	Descrizione	portata specifica media (l/sxKm ^q)	Coefficiente di criticità biologica (Kbiol)
61	Torrente Cordevole, dalla derivazione della centrale di La Stanga alla confluenza del torrente Mis	36	1.6
62	Torrente Mis, dalle sorgenti al lago omonimo	44	1.4
63	Torrente Mis, dal lago omonimo alla confluenza in Cordevole	43	1.6

64	Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Mis alla confluenza in Piave	37	1.6
65	Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Cordevole al canale di derivazione di Busche	34	1.6
66	Fiume Piave, dal canale di derivazione di Busche al canale di derivazione Quero	34	1.4
67	Fiume Sonna	36	1.6
68	Fiume Piave, dalla derivazione a valle della centrale di Quero alla derivazione del canale della Vittoria, nei pressi di Nervesa	34	1.4
69	Fiume Piave, dal canale della Vittoria alla confluenza con il fosso Negrisia (Ponte di Piave)	24	1.8
70	Fiume Piave, dal Ponte di Piave fino a Fossalta	28	1.6
71	Torrente Tegorzo	32	1.4
72	Torrente Stizzon	37	1.4
73	Torrente Colmeda	33	1.4
74	Torrente Caorame, dalla confluenza con il torrente Stien alla confluenza in Piave	44	1.6
75	Torrente Caorame, dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Stien	44	1.2
76	Torrente Stien	44	1.6
77	Torrente Gresal	32	1.4
78	Torrente Curogna	30	1.4
79	Fiume Soligo, dal lago di Lago alla localit^ Tre Ponti	36	1.6
80	Fiume Soligo, dalla localit^ Tre Ponti alla confluenza in Piave	32	1.4
81	Torrente Lierza	30	1.4
82	Torrente Negrisia	26*	1.6
83	Torrente Veses	35	1.4

* media fra il valore della tratta 69 e 70

DELIBERA N. 1 Seduta del 05.02.2001

OGGETTO: Piano di bacino del fiume Piave.

Adozione del progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO che:

- la legge 18.05.1989 n. 183 riguardante le "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" modificata dalla legge 04.12.1993 n. 493 prevede all'articolo 17 - 6 ter che i Piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati per sottobacini o per studi relativi a settori funzionali che in ogni caso dovranno costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti generali individuati dall'articolo stesso;
- deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- il D.P.R. 18.07.1995 prevede che la redazione del Piano di bacino, e dei suoi stralci, si articoli in tre fasi, correlate in un processo interattivo, quali la fase conoscitiva, l'individuazione degli squilibri, e le azioni propositive;
- la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino ha redatto il progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave;
- il Comitato Tecnico nella seduta del 20.12.2000 ha espresso parere favorevole nei riguardi del suddetto progetto di Piano stralcio;

CONSIDERATO che:

- il progetto di Piano in questione risponde alle indicazioni individuate dal D.P.R. 18.07.1995, articolandosi in tre fasi equivalenti denominate fase conoscitiva, fase propositiva e fase programmatica;
- nella fase conoscitiva vengono individuati gli elementi conoscitivi necessari per la definizione delle fasi successive;
- nella fase propositiva vengono esaminate le possibili soluzioni ed individuate quelle più opportune;
- nella fase programmatica viene individuata la priorità temporale degli interventi con i conseguenti costi e definite le norme che permettono l'attuazione del piano stralcio;
- il progetto di Piano stralcio in esame rappresenta una seconda fase della pianificazione di bacino del fiume Piave, avendo già elaborato nel 1998 il progetto di Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche, ed affronta le problematiche relative alla sicurezza idraulica del territorio compreso nel medio e basso corso, tenendo comunque presenti situazioni locali di sicurezza idraulica presenti nel bacino montano unitamente a problemi di gestione generale del territorio e delle aste fluviali;
- il progetto di Piano stralcio in esame risulta comunque correttamente interrelato ai contenuti generali individuati dall'art. 17 della legge 183/89;
- al fine di permettere la corretta attuazione del Piano risulta necessario adottare immediate misure di salvaguardia di cui all'art. 17 della legge 183/89, così come modificato dall'art. 12 della legge 4.12.1993 n. 493;
- che il Piano è congruente con i contenuti della legge 3.08.1998 n. 267 e successive modificazioni e della legge 11.12.2000 n. 365;

DELIBERA

Art. 1

E' adottato il progetto del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave elaborato dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione, articolata in:

- fase conoscitiva;
- fase propositiva;
- fase programmatica;
- norme di attuazione;
- bibliografia;

2) elaborati cartografici, riguardanti:

- reticolo idrografico del bacino del Piave;
 - individuazione dei possibili interventi di laminazione delle piene e di ricalibratura;
 - studio di fattibilità di opere per la laminazione delle piene in località Falzè;
 - studio di fattibilità di opere per la laminazione delle piene in località Grave di Ciano;
 - studio di fattibilità di opere per la laminazione delle piene in località Spresiano;
 - studio di fattibilità di opere per la laminazione delle piene in località Papadopoli;
 - studio di fattibilità di opere per la laminazione delle piene in località Ponte di Piave;
 - studio di fattibilità della ricalibratura dell'alveo nel tratto San Donà di Piave - mare;
 - rappresentazione descrittiva delle casse di espansione in località Ponte di Piave;
 - unità fisiografiche: inquadramento generale;
 - tipologia dei possibili interventi di escavazione nelle unità fisiografiche:
- 1) Alto Piave; 3) Maè a monte della diga di Pontesei; 4) Piave tra Pieve di Cadore e Soverzene (*4 tavole*); 5) Piave tra Soverzene e Busche; 6) Cordevole a monte di Alleghe; 8) Cordevole a valle di Alleghe (*2 tavole*).

Art. 2

Al fine di permettere la corretta attuazione del Piano in oggetto vanno adottate immediate misure di salvaguardia di cui all'art. 17 della legge 18.05.1989 n. 183, così come modificato dall'art. 12 della legge 4.12.1993 n. 493;

Art. 3

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, punto b), della legge 18.05.1989 n. 183, si dà atto che le componenti del progetto di Piano di cui trattasi sono di fondamentale interesse della Regione del Veneto, visto che solo in minima parte il bacino idrografico del fiume Piave ricade nei territori appartenenti alle Regioni Autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 18.05.1989 n. 183, entro 60 giorni dall'adozione del progetto di Piano ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali della Regione Veneto e delle Regioni Autonome Trentino-Alto Adige, e Friuli-Venezia Giulia, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità ove, chiunque sia interessato, possa prendere visione e consultare la documentazione relativa.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge 18.05.1989 n. 183, il progetto di Piano con la relativa documentazione sono depositati, per la durata di 45 giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione, presso la sede della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, della Regione Veneto, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Province di Belluno, Treviso, Venezia e Pordenone;

Vittorio Veneto, 05 febbraio 2001

IL PRESIDENTE
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
On. Dott. Nerio Nesi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ing. Antonio Rusconi

DELIBERA N. 3 Seduta del 05.02.2001

**OGGETTO: Piano di bacino del fiume Piave.
Adozione del Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche.**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la legge 18.05.1989, n. 183, riguardante le "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" la quale all'art. 18 stabilisce la procedura di approvazione dei Piani di bacino di rilievo nazionale;

VISTO:

- l'art. 17, 6-ter della citata legge, così come modificato dalla legge 04.12.1993 n. 493, che prevede che i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso dovranno costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti generali individuati dall'articolo stesso;
- il D.L.vo n. 112 del 31 marzo 1998 che all'art. 87 ha soppresso, ai fini dell'approvazione dei Piani di bacino, i pareri previsti dagli artt. 4, comma 1, lettera c) e 18 comma 3 della legge 183/89;

PREMESSO che:

- il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino ha adottato, con delibera n. 9/98, il progetto di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave, costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati cartografici;
- ai sensi dell'art.18 comma 3 della legge 183/89 è stata data notizia dell'adozione del progetto del piano stralcio di cui si tratta nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 160 dell'11.07.1998, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 28 del 07.07.1998, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27 dell'08.07.1998 e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 67 del 24.07.1998, con le precisazioni previste dal succitato articolo;
- con deliberazione del Consiglio Regionale n. 59, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 113 del 26.12.2000, la Regione del Veneto si è espressa sulle osservazioni pervenute, nonché ha formulato il parere previsto dall'art. 18 comma 9 della legge 183/89 sul progetto di Piano.

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute e del parere espresso dalla Regione del Veneto;

CONSIDERATO che:

- quanto espresso nel parere formulato sul progetto di Piano dalla Regione del Veneto è in linea generale sostanzialmente condivisibile, sia in termini di proposte di modifica al progetto di Piano, che in ordine al rigetto o accoglimento delle osservazioni pervenute;
- in ordine alla quantificazione della portata di rispetto, mentre risulta condivisibile la modifica all'algoritmo proposta dalla Regione del Veneto, per i criteri applicativi, risulta invece opportuno adottare le seguenti modalità:
 - durante il periodo 01 giugno - 31 agosto e 01 dicembre - 28 febbraio la portata di rispetto coincide con la portata idrologica, per cui la somma dei coefficienti K_{nat} e K_{biol} deve essere considerato pari ad 1;
 - durante gli altri periodi dell'anno la portata di rispetto va determinata moltiplicando la portata idrologica per la somma dei corrispondenti valori dei coefficienti K_{nat} e K_{biol} , tabellati nel Piano;
 - per le tre tratte a valle delle sezioni di Nervesa (69), Soverzene (47) e del Mis (63), la valutazione della portata di rispetto rimane invece invariata durante tutto l'anno, con l'applicazione costante dei coefficienti K_{nat} e K_{biol} tabellati;

- la riduzione delle portate di concessioni irrigue deve essere posta, temporaneamente, uguale a zero;

VISTO:

- l'art.3 comma 1, punto i) della legge 18 maggio 1989 n. 183;

- l'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- il comma 3, che richiama le finalità del piano di bacino indicate all'art. 3, in particolare le lettere c), e) e r);

- l'art. 17-6 bis della legge che attribuisce all'Autorità di Bacino la facoltà di adottare, tramite il Comitato Istituzionale, in attesa della approvazione del Piano di bacino, idonee misure di salvaguardia;

- l'art. 17-6 ter della legge che consente, peraltro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

VISTO il D.P.R. 18 luglio 1995, che approva l'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei Piani di bacino;

VISTO il D.L.vo 12 luglio 1993 n 275;

VISTA la legge 5 gennaio 1994 n 36;

VISTO il D.L.vo. 31 marzo 1998 n. 112 che prevede il trasferimento delle competenze amministrative di tutte le opere idrauliche dallo Stato alle Regioni;

VISTO il D.L.vo 16 marzo 1999 n. 79;

VISTO il D.L.vo 11 maggio 1999 n.152, e successive modifiche, ed in particolare il comma 5 dell'art.22;

RICHIAMATO per quanto occorra il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;

DELIBERA

ART. 1

L'art. 5 delle norme di attuazione del piano è così modificato:

"In via transitoria ed in attesa di ultimare i necessari rilievi sperimentali rivolti a determinare l'effettiva dipendenza funzionale tra deflussi minimi e la predetta tutela dell'ecosistema acquatico, il deflusso minimo vitale è assunto nel minimo deflusso di rispetto da valutarsi mediante il seguente algoritmo:

dove:

•*S è la superficie sottesa, espressa in Km²;*

•*q_{media} è la portata media specifica relativa alla tratta omogenea alla quale appartiene la sezione identificata, il cui valore, espresso in l/s per Km², è indicato nell'Allegato A, che fa parte integrante delle presenti norme;*

•*K_{biol} è l'indice di criticità biologica;*

•*K_{nat} è l'indice di criticità naturalistica;*

1) - Per le concessioni attualmente in atto, per le nuove derivazioni, ovvero per quelle in fase di rinnovo, siano esse riferite a grandi e piccole derivazioni, sono assunti, per gli indici di criticità biologica e naturalistica i seguenti valori:

K_{nat} = 0,5 per i parchi fluviali, nazionali, regionali, locali;

K_{nat} = 0,4 per i parchi nazionali;

K_{nat} = 0,3 per i parchi e le riserve naturali regionali;

K_{nat} = 0,2 per le aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza provinciale;

$K_{nat} = 0,1$ per le aree di tutela paesistica di interesse regionale e di competenza degli enti locali;

$K_{nat} = 0$ per le aree non comprese nelle precedenti categorie;

K_{biol} è definito secondo l'allegato A che fa parte integrante delle presenti norme.

- Per tutte le altre tratte fluviali non numerate il K_{biol} di riferimento è quello corrispondente alla tratta classificata alla quale afferisce il corso d'acqua considerato e la portata specifica media annua da considerare nell'algoritmo è quella caratteristica della corrispondente area omogenea alla quale appartiene il corso d'acqua e che viene riportata nella tabella B contenuta negli elaborati B1, B2 e B3, costituenti l'allegato B.

- Per i corsi d'acqua di risorgiva la portata di rispetto da assumere è la maggiore tra quelle valutate dal comma 2 dell'art. 5 e dal comma 1 dell'art.5 del Piano stralcio.

2) Per le sorgenti la portata di minimo deflusso è fissata pari ad almeno un terzo della portata minima continua registrato negli ultimi 5 anni;

3) Per le piccole sorgenti, per le quali, allo stato attuale, non esistono registrazioni di portata, il Comitato Tecnico, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, individuerà apposite modalità attraverso cui definire il valore della portata di minimo deflusso."

ART. 2

L'art. 6, secondo comma delle norme di attuazione del piano è modificato come segue:

"In via transitoria, il rinnovo delle piccole o grandi derivazioni dovrà essere limitato al periodo di tre anni dalla data del decreto di concessione.

Analogo termine vale per le istanze di nuove derivazioni.

Il rinnovo oppure l'assenso di nuove concessioni dovrà avvenire secondo i criteri e principi di cui al presente piano, tenuto presente quanto indicato nel successivo art. 8.

Su motivata richiesta, nel caso di piccole derivazioni ad uso idropotabile, la concessione potrà avere durata temporale maggiore. Tale possibilità è estesa anche al caso di piccole derivazioni, di entità quantitativamente molto modesta ed uso limitato nel corso dell'anno, riguardanti malghe, baite e rifugi alpini.

Le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, in territorio montano, per le quali enti locali o soggetti di diritto pubblico abbiano già avviato le procedure amministrative di richiesta della concessione, alla data di adozione del piano, potranno, in relazione alla specificità dell'utilizzo, ed in via eccezionale, avere durata di 15 anni, fatti salvi i principi dettati dagli artt. 4 e 5."

ART. 3

L'art. 9 delle norme di attuazione del piano è così integrato:

"All'interno della fascia delle risorgive, così come individuato dai Piani territoriali vigenti, è vietata l'apertura di nuovi pozzi con fontane a getto continuo.

Entro un anno dall'entrata in vigore del Piano i pozzi esistenti all'interno del bacino del Piave dovranno essere dotati di idonei dispositivi di misura.

All'interno della fascia delle risorgive è vietato l'utilizzo delle acque di falda ai fini del raffreddamento o condizionamento di impianti civili e/o industriali."

ART. 4

Al fine di permettere la corretta attuazione del Piano in oggetto, vanno adottate immediate misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17 della legge 18.05.1989 n. 183, così come modificato dall'art. 12 della legge 4.12.1993 n. 493.

In via transitoria, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata di vigore delle Misure di salvaguardia, sono fissati i seguenti criteri applicativi della portata di rispetto:

a) *durante il periodo 01 giugno - 31 agosto e 01 dicembre - 28 febbraio la portata di rispetto coincide con la portata idrologica, per cui la somma dei coefficienti K_{nat} e K_{biol} deve essere considerato pari ad 1;*

b) *durante gli altri periodi dell'anno la portata di rispetto va determinata moltiplicando la portata idrologica per la somma dei corrispondenti valori tabellati dei coefficienti K_{nat} e K_{biol} ;*

c) *per le tre tratte a valle delle sezioni di Nervesa (69), Soverzene (47) e del Mis (63), la valutazione della portata di rispetto rimane invece invariata durante tutto l'anno, con l'applicazione costante dei coefficienti K_{nat} e K_{biol} tabellati;*

d) *la riduzione delle portate di concessioni irrigue deve essere posta, temporaneamente, uguale a zero.*

A conclusione del periodo sopra menzionato, e sulla base di appositi monitoraggi idrobiologici e di studi di settore, il Comitato Istituzionale valuterà eventuali diversi criteri applicativi per la portata di rispetto.

ART. 5

Le fasi propositiva e programmatica del progetto di Piano, vanno opportunamente adeguate alle indicazioni della presente delibera.

ART. 6

Ai sensi dell'art.12, comma 4 lettera e), nonché dell'art. 18, comma 10 della l. 183/89 è adottato, con le modifiche ed integrazioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della presente delibera, il "Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del Piave", elaborato dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione, articolata in:

- fase conoscitiva;
- fase propositiva;
- fase programmatica;
- norme di attuazione;
- bibliografia;

2) elaborati cartografici, riguardanti:

- immagine generale del bacino del Piave;
- carta delle precipitazioni medie annue;
- carta delle temperature massime del mese di luglio;
- carta delle temperature minime del mese di gennaio;
- carta della rete idrografica
- carta delle sorgenti;
- carta delle stazioni di misura;
- carta delle stazioni di misura di qualità;
- ambiti territoriali di particolare pregio ambientale e naturalistico;
- carta della qualità delle acque superficiali;
- carta delle utilizzazioni idroelettriche;
- carta del rischio di inquinamento dei pozzi e degli acquedotti;
- carta della proposta dei nuovi assetti;
- carta delle tratte e delle aree omogenee e dei principali schemi idroelettrici (tavole B1, B2, B3).

ART. 7

Ai sensi dell'art. 17, comma 5 della legge 183/89 le disposizioni concernenti le norme di attuazione del Piano stralcio approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonchè per i soggetti privati.

ART. 8

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge 183/89 le Regioni, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico.

Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano stralcio sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico.

Qualora gli Enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le Regioni;

ART. 9

Copia del presente Piano stralcio dovrà essere trasmessa al Ministero dei Lavori Pubblici per gli adempimenti di cui all'art. 4 comma 2 della legge 183/89.

Vittorio Veneto, 5 febbraio 2001

IL PRESIDENTE
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
On. Dott. Nerio Nesi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ing. Antonio Rusconi

DELIBERA N. 3 Seduta del 01.08.2002

OGGETTO: Bacino del fiume Piave.

Modifica dei termini previsti dall'art. 4 comma 2 della delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 05.02.2001 e dall'art. 4 della delibera del Comitato Istituzionale n. 4 del 05.02.2001.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO:

- che nella seduta del 5 febbraio 2001 il Comitato Istituzionale ha adottato, ai sensi dell'art. 17 comma 6-bis della Legge n. 183 del 18.05.1989, così come modificato dall'art. 12 della Legge n. 493 del 04.12.1993, il Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche nel bacino del fiume Piave nonché le misure di salvaguardia relative al suddetto Piano Stralcio;
- che l'art. 1 della delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 05.02.2001 dispone di assumere, per la quantificazione della portata di rispetto, il seguente algoritmo:
$$Q(DMV) = (K_{\text{biol}} + K_{\text{nat}}) * 177 * S^{0,85} * q_{\text{media}} * 10^{-6};$$
- che l'art. 4 comma 2 della delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 05.02.2001 indica i criteri applicativi della portata di rispetto da adottare in via transitoria e per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore delle misure di salvaguardia;
- che l'art. 4 comma 3 della citata delibera indica che, a conclusione del suddetto periodo, e sulla base di appositi monitoraggi idrobiologici e di studi di settore, il Comitato Istituzionale valuterà eventuali diversi criteri applicativi per la portata di rispetto;

CONSIDERATO:

- che nel mese di aprile del corrente anno sono scaduti i termini di cui all'art. 4 della citata delibera;
 - che dal punto di vista idrologico il periodo compreso tra l'autunno 2001 e la primavera 2002 si è presentato come particolarmente siccitoso e non è pertanto rappresentativo del carattere medio del sistema idrologico in questione;
 - che, per l'anomalia del predetto periodo, risulta opportuno prorogare di un ulteriore anno quanto previsto dall'art. 4 comma 2 della delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 05.02.2001 nonché dall'art. 4 della delibera del Comitato Istituzionale n. 4 del 05.02.2001;
- VISTO il parere favorevole, espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 19.06.2002;

DELIBERA

ARTICOLO 1 Modifica delle misure di salvaguardia

Viene prorogato di un ulteriore anno il periodo che fissa i criteri applicativi della portata di rispetto previsti dall'art. 4 comma 2 della Delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 05.02.2001, dando atto che a conclusione del periodo sopra menzionato, e sulla base di appositi monitoraggi idrobiologici e di studi di settore, il Comitato Istituzionale valuterà eventuale diversi criteri applicativi per la portata di rispetto.

ARTICOLO 2 Pubblicazione della delibera

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle Regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

ARTICOLO 3 Deposito della delibera

La presente delibera, che è consultabile via Internet (www.adbve.it), è depositata presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Direzione Generale della Difesa del Suolo), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli—Venezia Giulia, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province di Belluno, Treviso, Venezia, Pordenone.

Roma, 01 agosto 2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Rusconi)

IL PRESIDENTE
MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
(On. Altero Matteoli)

DELIBERA N. 3 Seduta del 3 marzo 2004

OGGETTO: Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del fiume Piave.
Adozione definitiva dei criteri di applicazione della portata di minimo deflusso di rispetto (M.D.R.).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO che:

- il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino ha adottato, con delibera n. 3 del 5.02.2001, il piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave, costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati cartografici;
- con l'art.4 del medesimo provvedimento il Comitato Istituzionale fissava in via transitoria e per la durata di un anno, i criteri di applicazione della portata di minimo deflusso di rispetto, riservandosi, a conclusione del periodo sopraccitato, di valutare eventuali diversi criteri applicativi;
- allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi del piano adottato, il Comitato Istituzionale con delibera n° 4 del 5.02.2001 ha posto in salvaguardia i predetti criteri applicativi di cui al citato art.4;
- con delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 01.08.2002 il periodo di applicazione dei criteri è stato rinnovato per un ulteriore anno;

PRESO ATTO che i due anni di sperimentazione dei criteri applicativi della portata di minimo deflusso di rispetto hanno confermato che, in mancanza degli interventi strutturali previsti dal piano, tali criteri possono ritenersi adeguati all'attuale assetto delle risorse idriche del bacino;

VISTA la delibera n° 3 del 05.02.2001;

VISTA la delibera n° 4 del 05.02.2001;

VISTA la delibera n° 3 del 01.08.2002;

RICHIAMATO per quanto occorre l'adottato Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave;

DELIBERA

ART.1

Sono fissati, in via definitiva, i seguenti criteri applicativi della portata di minimo deflusso di rispetto prevista nel Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino Piave da attuare secondo i criteri di calcolo contenuti nell'Allegato che costituisce parte integrante della presente delibera:

- a) durante il periodo 01 giugno - 31 agosto e 01 dicembre - 28 febbraio nel calcolo della portata di minimo deflusso di rispetto la somma degli indici Knat e Kbiol deve essere posta pari ad 1;
- b) durante gli altri periodi dell'anno, nel calcolo della portata di minimo deflusso di rispetto gli indici Knat e Kbiol da utilizzare sono quelli riportati nell'allegato sopraccitato;
- c) per le tratte nn. 42, 63 e 69, comprendenti rispettivamente gli sbarramenti di Soverzene, del Mis e di Nervesa della Battaglia, le portate di minimo deflusso di rispetto vanno calcolate applicando, per qualsiasi periodo dell'anno, gli indici Knat e Kbiol, riportati nell'allegato sopraccitato;
- d) le portate delle concessioni irrigue, per ogni periodo dell'anno, possono essere ridotte fino al 20%. Le Amministrazioni concedenti stabiliscono le soglie di riduzione fisse o stagionali.

ART.2

Copia della presente deliberazione ovvero dell'avviso di adozione della presente è pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Trentino – Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

ART.3

Copia della stessa deliberazione, completa dell'allegato, è depositata, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le Province Autonome Trento e Bolzano e le Province di Belluno, Treviso, Venezia e Pordenone.

Roma, 3 marzo 2004

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Ing. Antonio Rusconi)

IL PRESIDENTE

MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO

(On. Altero Matteoli)

DELIBERA N.4 Seduta del 26.10.1999

pubblicata nella G.U. n.40 del 18.2.2000

OGGETTO: Modifica delle misure di salvaguardia relative al progetto di piano per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave, adottate dal Comitato Istituzionale con delibera n 1 del 22.03.1999

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO:

- che nella seduta del 6 maggio 1998 il Comitato Istituzionale, ha adottato, ai sensi dell'art. 18 della legge 183 del 18 maggio 1989, come integrata dalla legge 493 del 4 dicembre 1993, il Progetto di Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave;
- che nella seduta del 22.03.1999 con delibera n 1 il Comitato Istituzionale, ha adottato, ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, così come modificata dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993 n. 493, le norme di salvaguardia, applicate al progetto di piano di bacino per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave;

CONSIDERATO:

- che il comma 9 dell'art.12 del D.L. 16 marzo 1999 n 79, pubblicata sulla G.U. n 75 del 31.3.99, prevede che *" le caratteristiche delle concessioni di cui ai commi 6,7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989 n 183 e successive modifiche e integrazioni da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'art.88 comma 1 lettera p) del decreto 31 marzo 1998 n 112. Qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione "*;
 - che il comma 5 dell'art.22 del D.L. 11 maggio 1999 n 152, , prevede che tutte le derivazioni in atto sono regolate mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici senza dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
 - che tali recenti principi normativi inducono a modificare le norme di salvaguardia attualmente vigenti uniformando per la definizione del deflusso di rispetto le concessioni attualmente in atto a quelle nuove o in fase di rinnovo;
 - che nelle more della adozione del Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche, risulta comunque opportuno modificare ed integrare le attuali misure di salvaguardia;
- VISTO l'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e sue successive modificazioni e integrazioni e in particolare:
l'art. 17-6 bis della legge che attribuisce all'Autorità di bacino di adottare, tramite il Comitato Istituzionale, in attesa della approvazione del piano di bacino idonee misure di salvaguardia;
l'art. 17-6 ter della legge che consente, per altro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- VISTO il comma 9 dell'art.12 del D.L. 16 marzo 1999 n 79;
VISTO il comma 5 dell'art.22 del D.L. 11 maggio 1999 n 152;
VISTO il parere favorevole sull'iniziativa espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 21.07.1999;

DELIBERA

ARTICOLO 1 Modifica delle norme di salvaguardia

Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 9 dell'art.12 del D.L. 16 marzo 1999 n 79 e dal comma 5 dell'art.22 del D.L. 11 maggio 1999 n 152, fatti salvi i principi e contenuti della delibera del Comitato Istituzionale n 1 del 22 marzo 1999, l'art.5 dell'allegato 1 alla predetta delibera è così modificato:

"In via transitoria ed in attesa di ultimare i necessari rilievi sperimentali rivolti a determinare l'effettiva dipendenza funzionale tra deflussi minimi e la predetta tutela dell'ecosistema acquatico, il deflusso minimo vitale è assunto nel minimo deflusso di rispetto da valutarsi mediante il seguente algoritmo:

$$Q(DMV) = (K_{biol} + K_{nat}) * Q(DMV)_{idrol} \text{ ovvero}$$
$$Q(DMV) = (K_{biol} + K_{nat}) * 0,33 * P * 1,90 * S_{0,8} * q_{media}/1000 \text{ ovvero}$$
$$Q(DMV) = (K_{biol} + K_{nat}) * 207 * S_{0,8} * q_{media} * 10^{-6}$$

dove:

- *S* è la superficie sottesa, espressa in Km²;
- *q_{media}* è la portata media specifica relativa alla tratta omogenea alla quale appartiene la sezione identificata, il cui valore, espresso in l/s per Km², è indicato nell'Allegato A, che fa parte integrante delle presenti norme;
- *K_{biol}* è l'indice di criticità biologica;
- *K_{nat}* è l'indice di criticità naturalistica;
- *P* è l'indice di perennità, rapporto tra portata della durata di 355 giorni e la portata media, che si assume pari a 0,33;

1) Per le concessioni attualmente in atto, per le nuove concessioni, ovvero per quelle in fase di rinnovo, , siano esse riferite a grandi e piccole derivazioni, sono assunti per gli indici di criticità biologica e naturalistica i seguenti valori:

K_{nat} = 0,5 per i parchi fluviali, nazionali, regionali o locali;

K_{nat} = 0,4 per i parchi nazionali;

K_{nat} = 0,3 per i parchi e le riserve naturali regionali;

K_{nat} = 0,2 per le aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza provinciale;

K_{nat} = 0,1 aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza degli enti locali;

K_{biol} è definito secondo l'allegato 1.1 che fa parte integrante delle presenti norme. Per tutte le altre tratte di corpi idrici superficiali (tratte non presenti nell'elenco) il *K_{biol}* di riferimento è quello corrispondente alla tratta classificata alla quale afferisce il corso d'acqua considerato.

2) Per le sorgenti la portata di minimo deflusso è fissata pari ad almeno un terzo della portata minima continua registrato negli ultimi 5 anni."

ARTICOLO 2 Pubblicazione della deliberazione

Copia della presente deliberazione, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle regioni interessate.

ARTICOLO 3 Deposito della deliberazione

Copia della stessa deliberazione, è depositata, ai fini della consultazione, presso il *Ministero dei Lavori Pubblici (Magistrato alle Acque di Venezia)*, l'*Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Segreteria Tecnica)*, nonché presso le sedi

delle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia e Veneto, e presso le sedi delle provincie di Trento, Bolzano, Belluno, Treviso, Venezia e Pordenone.

Roma, 26 ottobre 1999

IL PRESIDENTE

Ministro dei Lavori Pubblici (Dott. Enrico Micheli)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Mario Govi)

ALLEGATO Modifiche ed integrazioni alle norme di salvaguardia di cui all'allegato della delibera del Comitato istituzionale n 1 del 22.03.99

ART. 1 VALENZA ED ELABORATI DEL PIANO omissis

ART. 2 I CONTENUTI DEL PIANO omissis

ART 3 NORME PER LA PIANIFICAZIONE PROGRESSIVA omissis

ART. 4 DEFINIZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE (DMV)

E' fissato, per ogni corpo idrico superficiale ricadente nel bacino del Piave **una portata di rispetto , da assimilare in prima istanza al minimo deflusso vitale, tendente a garantire la tutela della biocenosi acquatica, compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica.**

ART. 5 QUANTIFICAZIONE DELLA PORTATA DI RISPETTO DA RILASCIARE NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI

In via transitoria ed in attesa di ultimare i necessari rilievi sperimentali rivolti a determinare l'effettiva dipendenza funzionale tra deflussi minimi e la predetta tutela dell'ecosistema acquatico, **la portata di rispetto nella rete idrografica naturale, espressa in metri cubi al secondo, è determinata** mediante il seguente algoritmo:

$$Q(DMV) = (Kbiol + Knat) * 207 * S^{0,8} * q_{media} * 10^{-6}$$

dove:

- S é la superficie **del bacino di interesse** sottesa, espressa in Km²;
- q_{media} é la portata media **specifica espressa in l/s per Km². piu' precisamente:**
 - per le sezioni appartenenti alla rete idrografica principale, la portata media specifica é quella indicata per la corrispondente tratta omogenea nell'allegata tabella A nonché nelle tavole A1, A2, A3 di dettaglio della tav.13 che fanno parte integrante delle presenti norme;
 - per le sezioni non appartenenti alle tratte di cui all'allegata tabella A, la portata media specifica è quella indicata per la corrispondente area omogenea nell'allegata tabella B nonché nelle tavole A1, A2, A3 di dettaglio della tav.13, che fanno parte integrante delle presenti norme;

Per le concessioni attualmente in atto, per le nuove concessioni, ovvero per quelle in fase di rinnovo, siano esse riferite a grandi e piccole derivazioni sono assunti per gli indici di criticità biologica e naturalistica i seguenti valori:

- Knat é l'indice di criticità naturalistica così definito:

Knat = 0,5 per i parchi fluviali nazionali, regionali o locali, **aste fluviali importanti o ambiti fluviali di particolare pregio (zone umide);**

Knat = 0,4 per i parchi nazionali;

Knat = 0,3 per i parchi e le riserve naturali regionali;

Knat = 0,2 per le aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza provinciale;

Knat = 0,1 aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza degli enti locali, **nonché per tratte di interesse non rientranti nelle precedenti categorie;**

- **Kbiol è l'indice di criticità biologica, definito secondo l'allegata tabella A, nonché riportato nelle tavv. A1,A2,A3, che fanno parte integrante delle presenti norme.**

Per tutte le tratte di corpi idrici superficiali non presenti nell'elenco dell'all. tabella A, il Kbiol di riferimento è quello corrispondente alla tratta classificata (nell'allegata tabella A) alla quale afferisce il corso d'acqua considerato

Per le sorgenti la **portata di rispetto** è fissata pari ad almeno un terzo della portata minima continua registrato negli ultimi 5 anni.

ART. 6 I RINNOVI E LE NUOVE ISTANZE DI DERIVAZIONE

omissis

ART. 7 LE RISORSE IDRICHE

omissis

ART. 8 IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA

omissis

ART. 9 NORME COMPORTAMENTALI PER L'UTILIZZO DELLE DERIVAZIONI

omissis

ART. 10 ELEMENTI CONOSCITIVI DA FORNIRE ALL'AUTORITA' DI BACINO PER IL PARERE DI CUI AL D.L. 275 DEL 12.7.93

omissis

ART. 11 LE SITUAZIONI SICCILOSE

omissis

ART. 12 LE AZIONI DA ATTUARE NELLA SITUAZIONE SICCILOSA

omissis

ART. 13 MODIFICA DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA

omissis

ART. 14 MODALITA' DI GESTIONE DEI MANUFATTI IDRAULICI

omissis

ART. 15 UTILIZZO DELLE ACQUE PER ATTIVITA' RICREATIVE

omissis

DELIBERA N. 4 Seduta del 16.03.2000

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1.6.2000

OGGETTO: Adozione di misure temporanee di salvaguardia finalizzate alla regolazione delle utilizzazioni idriche nel bacino del Piave in concomitanza di fenomeni siccitosi.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO che nel periodo 1988-1990 e negli anni 1993 e 1994 si sono verificati fenomeni di sofferenza idrica nel bacino del Piave, che hanno comportato la completa mancanza d'acqua nell'alveo per lunghi tratti del fiume e conseguentemente hanno dato luogo a situazioni conflittuali in merito all'uso della risorsa idrica disponibile;

PREMESSO che l'insieme delle utenze del corso d'acqua, pur nelle priorità previste dalla legge 36 del 5 gennaio 1994, riguarda un sistema socio-economico particolarmente complesso, i cui interessi appaiono ugualmente meritevoli di tutela;

PREMESSO che tra le più significative situazioni di conflittualità, nei periodi sopra menzionati si è manifestata:

- la conflittualità degli usi idroelettrici ed irrigui nei confronti degli aspetti naturalistico ambientali, in quanto in situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di deflusso minimo vitale in alcuni tratti del corso d'acqua, con conseguente sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico, delle sue capacità autodepurative e della capacità di ricarica dei corpi idrici profondi utilizzati per uso idropotabile;
- la conflittualità tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli usi ricreativi dei bacini artificiali montani; infatti tali ambiti territoriali, a notevole vocazione turistica, risultano fortemente penalizzati dallo svasso dei serbatoi nella stagione estiva;

CONSIDERATO che il Comitato Istituzionale nella seduta del 06 maggio 1998 ha adottato per il bacino nazionale del fiume Piave il progetto del piano stralcio per la gestione delle risorse idriche;

CONSIDERATO che gli artt. 11, 12, 13, 15 delle norme di attuazione contenute nella fase programmatica del suddetto progetto di piano, prevedono le azioni da intraprendere in caso di situazioni siccitose;

PRESO ATTO della relazione del Segretario Generale, circa la situazione siccitosa che si sta configurando nel bacino del Piave e che nei prossimi mesi primaverili potrebbe già comportare il manifestarsi delle situazioni conflittuali sopra descritte;

CONSIDERATA quindi la necessità di adottare con tempestività opportuni provvedimenti, finalizzati a preservare le disponibilità idriche ora presenti;

CONSIDERATO che tali provvedimenti possono essere adottati tramite misure temporanee di salvaguardia che anticipino e rendano cogenti le sopraccitate norme del progetto di piano stralcio;

VISTI gli artt. 11, 12, 13, 15 delle norme di attuazione del progetto del piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave;

VISTO l'art. 17 della legge 183 del 18 maggio 1989 modificato dall'art. 12 comma 3 della legge 493 del 4 dicembre 1993, che attribuisce all'Autorità di bacino la facoltà di adottare, in attesa della approvazione del piano di bacino, tramite il Comitato Istituzionale, idonee misure di salvaguardia;

RICHIAMATI gli articoli 1, 3 comma 1 lett.(i), comma 2 lett.(b) della legge 183 del 18 maggio 1989;

RICHIAMATO per quanto occorre l'art. 43 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;

RICHIAMATI gli articoli 2, 3 - comma 3 - e 28 - comma 1 - della legge 36 del 5 gennaio 1994;

RICHIAMATO per quanto occorre il D.L.vo 11 maggio 1999 n 152;

DELIBERA

ARTICOLO 1 Obiettivi delle norme di salvaguardia

Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse e tutelare le risorse idriche superficiali e sotterranee nel bacino del Piave, in conformità ai contenuti del "*Progetto di Piano di Bacino*" adottato da questo Comitato Istituzionale il 6 maggio 1998, nonché per stabilire aspetti non ancora compiutamente disciplinati, sono adottate norme di salvaguardia che anticipano, in parte, i contenuti riportati nella Parte IV - Fase Programmatica di detto Progetto.

Formano pertanto parte integrante della presente deliberazione le norme di cui agli artt. 11, 12, 13, 15, riportate nell'allegato, che costituiscono uno stralcio delle "norme di attuazione del piano" di cui al paragrafo 15 del progetto di piano in quanto strettamente correlate con gli articoli che seguono.

In relazione a quanto previsto dall'art. 11 delle norme di attuazione del progetto di piano, che diventano cogenti con l'adozione del presente provvedimento, è demandato al Segretario Generale dichiarare - con proprio provvedimento - lo stato di sofferenza idrica derivante dal configurarsi di una situazione siccitosa.

Al configurarsi della situazione di cui all'art. 11, le misure di salvaguardia adottate con delibera n 1 da questo Comitato Istituzionale in data 22 marzo 1999, modificate con delibera n 4 del 26 ottobre 1999 devono ritenersi temporaneamente sospese, o modulate in relazione a quanto previsto dall'art. 13 delle norme di attuazione del progetto di piano.

ARTICOLO 2 Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validità

Ai sensi dell'art. 17 della legge 183 del 18 maggio 1989, così come modificata dall'art. 12 della legge 493 del 4 dicembre 1993, le presenti norme di salvaguardia, applicate alle risultanze del progetto di piano di bacino come sopra adottato, sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino al 30 settembre del presente anno.

ARTICOLO 3 Osservanza delle norme

All'osservanza delle presenti Norme di salvaguardia provvedono, gli Uffici del Genio Civile Regionale, i Nuclei Operativi del Magistrato alle Acque di Venezia, e l'Ufficio Compartimentale di Venezia del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (Presidenza del Consiglio dei Ministri-Servizi tecnici Nazionali), secondo le rispettive competenze.

In caso di mancata attuazione o inosservanza delle presenti norme, da parte di soggetti titolari di concessione, i soggetti vigilanti nonché l'Autorità di bacino, segnalano all'Amministrazione concedente tale mancanza ai fini dell'applicazione delle procedure previste dall'art. 55 comma 1 lett. C del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 che può comportare la decadenza del diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica.

ARTICOLO 4 Pubblicazione della deliberazione

Copia della presente deliberazione, priva degli allegati, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle Regioni interessate.

ARTICOLO 5 Deposito della deliberazione

Copia della stessa deliberazione, completa degli allegati, è depositata, ai fini della consultazione, presso il *Ministero dei Lavori Pubblici (Magistrato alle Acque di Venezia)*, l'*Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Segreteria Tecnica)*, nonché presso la *Regione del Veneto (Giunta regionale)*.

Roma, 16 marzo 2000
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Rusconi)

per IL PRESIDENTE
Ministro dei Lavori Pubblici

(Sottosegretario di Stato
On. Prof. Gianni Mattioli)

ALLEGATO 1 Estratto dalle " NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE DEL BACINO DEL PIAVE" Approvato dal C.I. del 6 maggio 1998

ART. 1 *omissis*- ART. 10 *Omissis*

ART. 11 LE SITUAZIONI SICCILOSE

Nell'ipotesi si configuri una situazione siccitosa il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con proprio provvedimento dichiarerà lo stato di sofferenza idrica, individuando le modalità di regolazione delle utenze e di soggetti direttamente interessati per la conseguente regolazione delle utenze. Fra questi :

1. l'ENEL, in quanto gestore degli invasi idroelettrici di Pieve di Cadore, di S. Croce e del Mis, ai quali è riconosciuta una funzione di regolazione stagionale dei deflussi;
2. il Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave in località Fener, direttamente dall'alveo del fiume;
3. il Consorzio di bonifica Destra Piave, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave in località Nervesa, direttamente dall'alveo del fiume;
4. il Consorzio di bonifica Sinistra Piave, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave, mediante le opere di presa sul Meschio in località Savassa, sul Meschio in località Borgo Pianche, in destra del torrente Crevada in località Coste, in sinistra del canale Castelletto-Nervesa in località Mercatelli;
5. il Consorzio Piavesella, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave in località Nervesa, direttamente dal canale della Vittoria;
6. il Consorzio di bonifica Basso Piave, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave, mediante opera di presa sul canale di scarico della centrale del Livenza, località Cavolano, per l'approvvigionamento irriguo del bacino Brian.

7.

ART. 12 LE AZIONI DA ATTUARE NELLA SITUAZIONE SICCIOSA

Al configurarsi della situazione di cui all'art .11 la regolazione delle utenze irrigue avverrà secondo la seguente procedura:

Le utenze irrigue del Medio Piave subiranno una riduzione della spettanza di prelievo rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione nella misura massima percentuale dipendente dall'entità dell'evento siccitoso e precisamente:

- per evento di grave siccità ($t_r= 20$ anni)
 - 40% per il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 maggio
 - 30% per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 15 giugno
 - 20% per il periodo compreso tra il 16 giugno ed il 15 agosto;
 - 30% per il periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto;
 - 40% per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 settembre;
- per evento di media siccità ($t_r= 10$ anni)
 - 30% per il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 maggio
 - 20% per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 15 giugno
 - 10% per il periodo compreso tra il 16 giugno ed il 15 agosto;
 - 20% per il periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto;
 - 30% per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 settembre;
- per evento di lieve siccità ($t_r= 5$ anni)
 - 20% per il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 maggio
 - 10% per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 15 giugno
 - 5% per il periodo compreso tra il 16 giugno ed il 15 agosto;
 - 10% per il periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto;
 - 20% per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 settembre;

Nell' alveo principale del Piave dovrà essere garantita peraltro una portata di minimo deflusso costante vitale, a valle della traversa di Nervesa, di almeno:

- 3 mc/s in caso di grave siccità ($t_r= 20$ anni);
- 5 mc/s in caso di media siccità ($t_r= 10$ anni);
- 7 mc/s in caso di lieve siccità ($t_r= 5$ anni)

L'ENEL, per l'intero periodo di attuazione delle misure di cui al presente articolo, garantirà il vuotamento graduale dei propri serbatoi per integrare i deflussi naturali e garantire li soddisfacimento delle utenze irrigue di pianura, tenuto conto delle riduzioni sopra riportate. Il volume accumulato in ciascun serbatoio non potrà in nessun caso essere inferiore al 20% del massimo volume utile.

ART. 13 MODIFICA DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA

Qualora, in relazione ad un incremento della produzione idrologica del bacino montano, venga constatata una attenuazione dello stato di sofferenza idrica, il Segretario Generale potrà, con proprio provvedimento, anche temporalmente, modificare in senso meno restrittivo le misure di salvaguardia di cui agli articoli 11 e 12.

ART. 14

Omissis

ART. 15 UTILIZZO DELLE ACQUE PER ATTIVITA' RICREATIVE

Le attività ricreative che prevedano l'utilizzo delle acque invase a scopo idroelettrico ed irriguo sono subordinate agli usi specifici degli invasi e pertanto devono essere con gli stessi compatibili.

DELIBERA N. 4 Seduta del 05.02.2001

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 2001.

OGGETTO: Bacino del fiume Piave.

Adozione delle misure di salvaguardia relative al Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche.

PREMESSO che:

- il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, in data 05.02.2001 ha adottato, con delibera n. 3/2001, ai sensi dell'art. 18 della legge 18.05.1989 n. 183, così come modificato dalla legge 04.12.1993 n. 493, il Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave, costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati cartografici;

- l'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 18.05.1989 n. 183 individua tra gli obiettivi dell'attività di pianificazione l'attuazione di interventi destinati ad assicurare la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, le azioni atte comunque a garantire che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

VISTO l'art. 3 della legge 5.01.1994 n. 36 che attribuisce all'Autorità di Bacino la definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico, nonché l'adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse;

VISTO l'art. 22, comma 5 del D.L.vo. 11.05.1999, n. 152 che impone la regolazione di tutte le concessioni, comunque in atto, in modo che sia garantito il "minimo deflusso vitale" nei corpi idrici così come previsto dalla legge 183/89;

CONSIDERATO che nella relazione del Piano adottato (fase conoscitiva), sono descritte le criticità del sistema degli usi del fiume Piave ed individuati i criteri (anche metodologici) che permettono di definire la portata di minimo rispetto, così come specificato e motivato all'art. 5 delle Norme di attuazione del Piano stralcio. Tale portata di rispetto va intesa come il limite inferiore di portata che quantomeno deve poter defluire attraverso ogni tipo di manufatto e di utilizzazione, senza con ciò precludere agli obblighi di quantità superiori attualmente già in essere;

CONSIDERATO che gravi e ricorrenti fenomeni di sofferenza per carenza di portata liquida sono segnalati nel bacino del Piave, soprattutto durante la stagione estiva e spesso anche durante quella tardo primaverile e che ciò comporta la completa mancanza d'acqua per estese tratte del fiume Piave e di numerosi affluenti e sub-affluenti, dando luogo conseguentemente a situazioni di crisi ambientale ed a situazioni conflittuali in merito all'uso della risorsa idrica disponibile;

CONSIDERATO che tra le più significative situazioni di conflittualità, si manifesta:

- a. la conflittualità degli usi idroelettrici ed irrigui nei confronti degli aspetti naturalistico-ambientali, in quanto in situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di deflusso minimo vitale in alcuni tratti del corso d'acqua, con conseguente sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico, delle sue capacità autodepurative e della capacità di ricarica dei corpi idrici profondi utilizzati per uso idropotabile;
- b. la conflittualità tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli usi ricreativi dei bacini artificiali montani; infatti tali ambiti territoriali, a notevole vocazione turistica, risultano fortemente penalizzati dallo svasso dei serbatoi nella stagione estiva;

CONSIDERATO che in attesa dell'approvazione del Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della legge 183/89, ed al fine di tutelare i rilevanti interessi collettivi di natura ambientale connessi con la pianificazione dell'economia idrica, ed al fine di stabilire criteri in ordine alle attività amministrative in materia di concessioni di

derivazioni d'acqua, risulta necessario adottare appropriate misure che salvaguardino gli interessi e le finalità perseguite dal Piano in attesa della sua definitiva approvazione;

VISTO l'art. 17 della legge n. 183/1989 così come modificato dall'art. 12 della legge 4.12.1993, n. 493, secondo cui "in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le autorità, tramite, il Comitato Istituzionale adottano misure di salvaguardia", che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

CONSIDERATO che nell'adottare il Piano, il Comitato Istituzionale ha modificato gli articoli 5-6-9 delle Norme di attuazione del progetto di Piano stralcio ed ha adottato per il periodo di un anno criteri applicativi della portata di rispetto e pertanto le vigenti misure di salvaguardia devono essere sostituite in quanto non più congruenti con le Norme di attuazione dell'adottato Piano Stralcio;

VISTO l'art. 17, comma 6 ter della legge n. 183/89 che consente, peraltro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

VISTO il D.Lvo 12 luglio 1993 n 275;

VISTA la legge 5 gennaio 1994 n 36;

VISTO il D.L.vo 16 marzo 1999 n. 79;

VISTO il D.L.vo 11 maggio 1999 n.152, e successive modifiche;

RICHIAMATO per quanto occorre il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;

DELIBERA

ART. 1 Obiettivi delle norme di salvaguardia

Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse ed ai fini di salvaguardare la sussistenza nella rete idrica naturale del bacino del Piave di un minimo deflusso di rispetto, nonché tutelare le risorse idriche sotterranee, in conformità alle prescrizioni del "Piano stralcio di bacino" adottato con delibera n. 3 del 05.02.2001, sono adottate le norme di salvaguardia di cui al successivo art. 2.

ART. 2 Norme di salvaguardia

Costituiscono Norme di salvaguardia gli artt. 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 delle "Norme di attuazione del Piano" di cui al paragrafo 15 della Parte IV – Fase programmatica della relazione del suddetto Piano e riportate nell'allegato che è parte integrante della presente delibera, nonché i criteri applicativi di cui all'art. 4 della delibera n. 3/2001.

ART. 3 Efficacia delle norme di salvaguardia

Ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dell'art. 17 della legge 183/89, così come modificato dalla legge 493/93, le presenti norme di salvaguardia, così come individuate nell'art. 2 sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano stralcio.

ART. 4 Attività di sperimentazione riguardante il sistema idroelettrico Caneva – Castelletto - Livenza

Le attività di sperimentazione di cui al paragrafo 12.2 del Piano adottato devono essere avviate, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche previste, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

ART. 5 Abrogazione delle precedenti misure di salvaguardia

A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le misure di salvaguardia adottate con delibera del Comitato Istituzionale n 1 del 22.03.1999, pubblicata nella G.U., Serie Generale n. 157 del 07.07.1999 e successivamente modificate con delibera n. 4 del 26.10.1999, pubblicata nella G.U., Serie Generale n. 40 del 18.02.2000 sono abrogate.

ART. 6 Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata, entro 60 giorni dall'approvazione, nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Trentino – Alto Adige, Veneto e Friuli – Venezia Giulia.

ART. 7 Deposito

Copia della stessa deliberazione, completa dell'allegato, è depositata, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione Generale della Difesa del Suolo), la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli – Venezia, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province di Belluno, Treviso, Venezia, Pordenone.

Vittorio Veneto, 5 febbraio 2001

IL PRESIDENTE
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
On. Dott. Nerio Nesi
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ing. Antonio Rusconi

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 4/2001 NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO

ART. 1 (omissis)

ART. 2 (omissis)

ART. 3 (omissis)

ART. 4 DEFINIZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE (DMV)

È fissato, per ogni corpo idrico superficiale ricadente nel bacino del Piave il deflusso per garantire la tutela della biocenosi acquatica, compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica.

ART. 5 QUANTIFICAZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE

In via transitoria ed in attesa di ultimare i necessari rilievi sperimentali rivolti a determinare l'effettiva dipendenza funzionale tra deflussi minimi e la predetta tutela dell'ecosistema acquatico, il deflusso minimo vitale è assunto nel minimo deflusso di rispetto da valutarsi mediante il seguente algoritmo

dove:

•S é la superficie sottesa, espressa in Kmq;

• q_{media} é la portata media specifica relativa alla tratta omogenea alla quale appartiene la sezione identificata, il cui valore, espresso in l/s per Km², é indicato nell'Allegato A, che fa parte integrante delle presenti norme;

• K_{biol} é l'indice di criticità biologica;

• K_{nat} é l'indice di criticità naturalistica;

1) - Per le concessioni attualmente in atto, per le nuove derivazioni, ovvero per quelle in fase di rinnovo, siano esse riferite a grandi e piccole derivazioni, sono assunti, per gli indici di criticità biologica e naturalistica i seguenti valori:

$K_{nat} = 0,5$ per i parchi fluviali, nazionali, regionali, locali;

$K_{nat} = 0,4$ per i parchi nazionali;

$K_{nat} = 0,3$ per i parchi e le riserve naturali regionali;

$K_{nat} = 0,2$ per le aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza provinciale;

$K_{nat} = 0,1$ per le aree di tutela paesistica di interesse regionale e di competenza degli enti locali;

$K_{nat} = 0$ per le aree non comprese nelle precedenti categorie;

K_{biol} é definito secondo l'allegato A che fa parte integrante delle presenti norme.

- Per tutte le altre tratte fluviali numerate il K_{biol} di riferimento é quello corrispondente alla tratta classificata alla quale afferisce il corso d'acqua considerato e la portata specifica media annua da considerare nell'algoritmo é quella caratteristica della corrispondente area omogenea alla quale appartiene il corso d'acqua e che viene riportata nella tabella B contenuta negli elaborati B1, B2 e B3, costituenti l'allegato B.

- Per i corsi d'acqua di risorgiva la portata di rispetto da assumere é la maggiore tra quelle valutate dal comma 2 dell'art. 5 e dal comma 1 dell'art.5 del Piano stralcio.

2) Per le sorgenti la portata di minimo deflusso é fissata pari ad almeno un terzo della portata minima continua registrato negli ultimi 5 anni;

3) Per le piccole sorgenti, per le quali, allo stato attuale, non esistono registrazioni di portata, il Comitato Tecnico, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, individuerà apposite modalità attraverso cui definire il valore della portata di minimo deflusso.

ART. 6 I RINNOVI E LE NUOVE ISTANZE DI DERIVAZIONE

In via transitoria, il rinnovo delle piccole o grandi derivazioni dovrà essere limitato al periodo di tre anni dalla data del decreto di concessione.

Analogo termine vale per le istanze di nuove derivazioni.

Il rinnovo oppure l'assenso di nuove concessioni dovrà avvenire secondo i criteri e principi di cui al presente piano, tenuto presente quanto indicato nel successivo art. 8.

Su motivata richiesta, nel caso di piccole derivazioni ad uso idropotabile, la concessione potrà avere durata temporale maggiore. Tale possibilità è estesa anche al caso di piccole derivazioni, di entità quantitativamente molto modesta ed uso limitato nel corso dell'anno, riguardanti malghe, baite e rifugi alpini.

Le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, in territorio montano, per le quali enti locali o soggetti di diritto pubblico abbiano già avviato le procedure amministrative di richiesta della concessione, alla data di adozione del piano, potranno, in relazione alla specificità dell'utilizzo, ed in via eccezionale, avere durata di 15 anni, fatti salvi i principi dettati dagli artt. 4 e 5.

ART. 7 LE RISORSE IDRICHE

Lo sfruttamento di risorse idriche qualificate, e segnatamente quello di sorgenti o falde, é consentito solo per l'uso idropotabile; é consentito per usi diversi solamente nel caso di accertata e documentata carenza di fonti alternative di approvvigionamento. In ogni caso l'uso dell'acqua

per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale e sotterraneo.

ART. 8 IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA

Il risparmio della risorsa idrica è conseguito mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

- risanamento e graduale ripristino delle reti di adduzione che evidenziano rilevanti perdite;
- installazione di idonei dispositivi di misura delle portate in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, secondo le modalità e le indicazioni impartite dal competente ufficio compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico nazionale;
- adozione, nei cicli produttivi che prevedono l'utilizzo della risorsa idrica, di idonee tecnologie atte a garantire il massimo risparmio della risorsa.
- promozione dell'approvvigionamento idrico tramite apposite reti acquedottistiche.

ART. 9 NORME COMPORTAMENTALI PER L'UTILIZZO DELLE DERIVAZIONI

Le derivazioni da corpi idrici superficiali sono regolate in modo da garantire il minimo deflusso vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati; la portata di cui agli artt. 4 e 5 deve essere assicurata immediatamente a valle della sezione di derivazione o dell'invaso interessato. Nei corpi idrici superficiali ove la portata fluente è inferiore a detto flusso di portata, non può essere praticata alcuna derivazione o invaso.

Il provvedimento di concessione tiene conto dell'effettivo e documentato fabbisogno idrico del soggetto che ne fa richiesta, in relazione alla tipologia d'uso ed alla locale disponibilità della risorsa.

All'interno della fascia delle risorgive, così come individuato dai Piani territoriali vigenti, è vietata l'apertura di nuovi pozzi con fontane a getto continuo.

Entro un anno dall'entrata in vigore del Piano i pozzi esistenti all'interno del bacino del Piave dovranno essere dotati di idonei dispositivi di misura.

All'interno della fascia delle risorgive è vietato l'utilizzo delle acque di falda ai fini del raffreddamento o condizionamento di impianti civili e/o industriali.

ART. 10 ELEMENTI CONOSCITIVI DA FORNIRE ALL'AUTORITA' DI BACINO PER IL PARERE DI CUI AL D.L.vo 275 DEL 12.7.93

Gli elementi conoscitivi da fornire all'Autorità di bacino con le domande di concessione di derivazione d'acqua di cui al comma 1 dell'art. 7 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e modificato con D.L.vo 275 del 12/7/1993, sono quelle indicate nell'allegato C delle presenti norme di attuazione di cui fa parte integrante.

ART. 11 LE SITUAZIONI SICCILOSE

Nell'ipotesi si configuri una situazione siccitosa il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con proprio provvedimento dichiarerà lo stato di sofferenza idrica, individuando le modalità di regolazione delle utenze e di soggetti direttamente interessati per la conseguente regolazione delle utenze. Fra questi :

- l'ENEL, in quanto gestore degli invasi idroelettrici di Pieve di Cadore, di S. Croce e del Mis, ai quali è riconosciuta una funzione di regolazione stagionale dei deflussi;
- il Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave in località Fener, direttamente dall'alveo del fiume;

- il Consorzio di bonifica Destra Piave, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave in località Nervesa, direttamente dall'alveo del fiume;
- il Consorzio di bonifica Sinistra Piave, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave, mediante le opere di presa sul Meschio in località Savassa, sul Meschio in località Borgo Pianche, in destra del torrente Crevada in località Coste, in sinistra del canale Castelletto-Nervesa in località Mercatelli;
- il Consorzio Piavesella, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave in località Nervesa, direttamente dal canale della Vittoria;
- il Consorzio di bonifica Basso Piave, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave, mediante opera di presa sul canale di scarico della centrale del Livenza, località Cavolano, per l'approvvigionamento irriguo del bacino Brian.

ART. 12 LE AZIONI DA ATTUARE NELLA SITUAZIONE SICCIOSA

Al configurarsi della situazione di cui all'art .11 la regolazione delle utenze irrigue avverrà secondo la seguente procedura:

Le utenze irrigue del Medio Piave subiranno una riduzione della spettanza di prelievo rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione nella misura massima percentuale dipendente dall'entità dell'evento siccitoso e precisamente:

- per evento di grave siccità (tr=20 anni)
 - 40% per il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 maggio
 - 30% per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 15 giugno
 - 20% per il periodo compreso tra il 16 giugno ed il 15 agosto;
 - 30% per il periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto;
 - 40% per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 settembre;
- per evento di media siccità (tr= 10 anni)
 - 30% per il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 maggio
 - 20% per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 15 giugno
 - 10% per il periodo compreso tra il 16 giugno ed il 15 agosto;
 - 20% per il periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto;
 - 30% per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 settembre;
- per evento di lieve siccità (tr= 5 anni)
 - 20% per il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 maggio
 - 10% per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 15 giugno
 - 5% per il periodo compreso tra il 16 giugno ed il 15 agosto;
 - 10% per il periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto;
 - 20% per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 settembre;

Nell' alveo principale del Piave dovrà essere garantita peraltro una portata di minimo deflusso costante vitale, a valle della traversa di Nervesa, di almeno:

- 3 mc/s in caso di grave siccità (tr=20 anni);
- 5 mc/s in caso di media siccità (tr= 10 anni);
- 7 mc/s in caso di lieve siccità (tr= 5 anni)

L'ENEL, per l'intero periodo di attuazione delle misure di cui al presente articolo, garantirà il vuotamento graduale dei propri serbatoi per integrare i deflussi naturali e garantire li soddisfacimento delle utenze irrigue di pianura, tenuto conto delle riduzioni sopra riportate. Il volume accumulato in ciascun serbatoio non potrà in nessun caso essere inferiore al 20% del massimo volume utile.

ART. 13 MODIFICA DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA

Qualora, in relazione ad un incremento della produzione idrologica del bacino montano, venga constatata una attenuazione dello stato di sofferenza idrica, il Segretario Generale potrà, con proprio provvedimento, anche temporalmente, modificare in senso meno restrittivo le misure di salvaguardia di cui agli articoli 11 e 12.

ART. 14 MODALITA' DI GESTIONE DEI MANUFATTI IDRAULICI

Tutti i manufatti idraulici atti a derivare l'acqua dal reticolo idrografico del bacino del Piave dovranno essere dotati di idonei dispositivi di misura delle portate derivate entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano; la loro regolazione dovrà garantire con continuità il regolare deflusso della portata minima in alveo.

In corrispondenza delle traverse, in particolare, la portata di cui agli artt. 4 e 5 dovrà essere garantita da regolazione delle paratoie, che dovranno permettere, mediante luci a battente, il flusso della portata di cui agli artt. 4 e 5.

ART. 15 UTILIZZO DELLE ACQUE PER ATTIVITA' RICREATIVE

Le attività ricreative che prevedano l'utilizzo delle acque invasate a scopo idroelettrico ed irriguo sono subordinate agli usi specifici degli invasi e pertanto devono essere con gli stessi compatibili.

ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL C.I. N. 3/2001 DEL 5.02.2001

ART. 4

Al fine di permettere la corretta attuazione del piano in oggetto, vanno adottate immediate misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17 della legge 18.05.1989 n. 183, così come modificato dall'art. 12 della legge 4.12. 1993 n. 493.

In via transitoria, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore delle Misure di salvaguardia, sono fissati i seguenti criteri applicativi della portata di rispetto:

a) durante il periodo 01 giugno - 31 agosto e 01 dicembre - 28 febbraio la portata di rispetto coincide con la portata idrologica, per cui la somma dei coefficienti K_{nat} e K_{biol} deve essere considerato pari ad 1;

b) durante gli altri periodi dell'anno la portata di rispetto va determinata moltiplicando la portata idrologica per la somma dei corrispondenti valori tabellati dei coefficienti K_{nat} e K_{biol} ;

c) per le tre tratte a valle delle sezioni di Nervesa (69), Soverzene (47) e del Mis (63), la valutazione della portata di rispetto rimane invece invariata durante tutto l'anno, con l'applicazione costante dei coefficienti K_{nat} e K_{biol} tabellati;

d) la riduzione delle portate di concessioni irrigue deve essere posta, temporaneamente, uguale a zero.

A conclusione del periodo sopra menzionato, e sulla base di appositi monitoraggi idrobiologici e di studi di settore, il Comitato Istituzionale valuterà eventuali diversi criteri applicativi per la portata di rispetto.

(omissis)

ALLEGATO A

Tratta omogenea	Descrizione	portata specifica media (l/sxKq)	Coefficiente di criticità biologica (Kbiol)
1	F. Piave, dalle origini a Cima Sappada	37	1.4
2	F. Piave, da Cima Sappada alla confluenza del T. Cordevole di Visdende	38	1.6
3	T. Cordevole di Visdende, dalle origini alla confluenza in Piave	33	1.2
4	F. Piave, tra la confluenza del T. Cordevole di Visdende e la confluenza del T. Padola	34	1.4
5	T. Rin, dall'origine alla confluenza in Piave	29	1.2
6	T. Frison, dalle origini alla confluenza in Piave	36	1.2
7	T. Digon, dalle sorgenti alla confluenza in Piave	28	1.2
8	T. Padola, dalle origini alla confluenza del rio Chiamora	28	1.2
9	T. Padola, dalla confluenza con il rio Chiamora alla confluenza in Piave	28	1.2
10+11	F. Piave, tra la confluenza del T. Padola e la confluenza del T. Ansiei	31	1.2
12	T. Ansiei, dal lago di Misurina alla derivazione idroelettrica di Auronzo di Cadore	34	1.6
13	T. Ansiei, dalla derivazione idroelettrica di Auronzo di Cadore all'imbocco del lago di S. Caterina	34	1.4
14+15	T. Val di Rin, dalle origini alla confluenza nel T. Ansiei	34	1.2
16	T. Ansiei, dallo sbarramento del lago di S. Caterina alla confluenza in Piave	34	1.4
17	F. Piave, dalla confluenza del T. Ansiei al lago di Centro Cadore	33	1.4
18	T. Piova, dalle origini alla confluenza in Piave	30	1.4
19	Rio Rin, dalle origini alla confluenza in Piave (lago di Centro Cadore)	27	1.4
20	T. Cridola	27	1.4
21	F. Piave, dallo sbarramento del lago	31	1.6

	di Cadore alla confluenza del T. Boite		
22	T. Boite, dalle origini alla confluenza del rio Fanes	36	1.4
23	Rio Fanes	36	1.4
24	T. Boite, dalla confluenza del rio Fanes alla confluenza del T. Bigontina	35	1.8
25	T. Bigontina	32	1.6
26	T. Boite, dalla confluenza del T. Bigontina, alla confluenza del T. Costeana	34	1
27	Rio Costeana	31	1.2
28	T. Boite, dalla confluenza del rio Costeana alla confluenza del rio Orsolina	33	1.6
29	Rio Orsolina	30	1.4
30	T. Boite, dalla confluenza del rio Orsolina al lago di Vodo di Cadore	32	1.4
31	T. Boite, dallo sbarramento sul lago di Vodo al lago di Valle di Cadore	32	
32	T. Boite, dallo sbarramento sul lago di Valle alla confluenza in Piave	32	1.4
33+34	F. Piave, dalla confluenza del T. Boite alla confluenza del T. Maè	31	1.4
35	T. Maè, dalla captazione presso Fusine alla confluenza del T. Ru Torto	34	1.4
36	T. Ru Torto	33	1.4
37+38	T. Pramper	34	1.2
39	T. Maè, dalla confluenza del T. Pramper al lago di Pontesei	34	1.6
40	T. Maè, dal lago di Pontesei alla confluenza in Piave	34	1.4
41	F. Piave, dalla confluenza del T. Maè alla derivazione della centrale di Soverzene	32	
42	F. Piave, dalla derivazione della centrale di Soverzene alla confluenza del T. Ardo	32	1.6
43	F. Rai	35	1.6
44	T. Tesa	36	1.2
45	T. Ardo, dalle origini alla confluenza del T. Medone	30	1.4
46	T. Ardo, dalla confluenza del T.	30	1.6

	Medone alla confluenza in Piave		
47	F. Piave, dalla confluenza del f. Ardo alla confluenza del T. Cordevole	32	1.6
48	T. Cordevole, dalle sorgenti fino alla confluenza del rio Boè inclusa	31	1.4
49	T. Cordevole, dalla confluenza del rio Boè enclusa alla confluenza del rio Andraz	31	1.2
50	T. Cordevole, dalla confluenza del rio Andraz alla confluenza del T. Pettorina	31	
51	T. Pettorina	33	1.2
52	T. Fiorentina	32	1.2
53	T. Cordevole, dalla confluenza del T. Pettorina al lago di Alleghe	32	1.6
54	T. Cordevole, dalla derivazione del lago di Alleghe alla confluenza del T. Biois	32	1.8
55	T. Biois, dalle sorgenti alla derivazione di Canale d'Agordo	34	1.2
56	T. Biois, dalla derivazione di Canale d'Agordo alla confluenza in Cordevole	36	1.2
57	T. Cordevole, dalla confluenza del T. Biois alla confluenza del T. Sarzana	35	1.4
58	T. Rova, dalle sorgenti alla derivazione, prima della confluenza in Cordevole	38	1.2
59+84	T. Sarzana	38	1.2
60	T. Cordevole, dalla confluenza del T. Sarzana alla centrale di La Stanga	35	1.6
61	T. Cordevole, dalla derivazione della centrale di La Stanga alla confluenza del T. Mis	36	1.6
62	T. Mis, dalle sorgenti al lago omonimo	44	1.4
63	T. Mis, dal lago omonimo alla confluenza in Cordevole	43	1.6
64	T. Cordevole, dalla confluenza del T. Mis alla confluenza in Piave	37	1.6
65	F. Piave, dalla confluenza del T. Cordevole al canale di derivazione di Busche	34	1.6
66	F. Piave, dal canale di derivazione di Busche al canale di derivazione Quero	34	1.4

67	F. Sonna	36	1.6
68	F. Piave, dalla derivazione a valle della centrale di Quero alla derivazione del canale della Vittoria, nei pressi di Nervesa	34	1.4
69	F. Piave, dal canale della Vittoria alla confluenza con il fosso Negrisia (Ponte di Piave)	24	1.8
70	F. Piave, dal Ponte di Piave fino a Fossalta	28	1.6
71	T. Tegorzo	32	1.4
72	T. Stizzon	37	1.4
73	T. Colmeda	33	1.4
74	T. Caorame, dalla confluenza con il T. Stien alla confluenza in Piave	44	1.6
75	T. Caorame, dalle sorgenti alla confluenza con il T. Stien	44	1.2
76	T. Stien	44	1.6
77	T. Gresal	32	1.4
78	T. Curogna	30	1.4
79	F. Soligo, dal lago di Lago alla località Tre Ponti	36	1.6
80	F. Soligo, dalla località Tre Ponti alla confluenza in Piave	32	1.4
81	T. Lierza	30	1.4
82	T. Negrisia	26*	1.6
83	T. Veses	35	1.4

- *media fra il valore della tratta 69 e 70*

ALLEGATO C - Elementi conoscitivi di supporto alle domande di concessione di derivazione d'acqua di cui al comma 1 dell'art. 7 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e modificato con D.L.vo n. 275 del 12/7/1993.

1. DATI GENERALI

A cura dell'Ufficio Istruttore dovrà essere precisata la data di presentazione dell'istanza e se l'oggetto cui è riferita costituisce:

- opera di nuova realizzazione;
- opera già realizzata ma priva di concessione regolarmente assentita;
- opera già realizzata per la quale la concessione regolarmente assentita è giunta a scadenza o è scaduta;
- variante sostanziale di opera regolarmente assentita o non sostanziale che comporta un maggior o minore quantitativo d'acqua

Conformemente alle disposizioni di legge, l'elaborato progettuale dovrà specificare il volume annuo prelevato, nonché la portata d'acqua da derivarsi, calcolata come media, se si tratta di concessione a portata variabile; in questo caso dovrà pure essere stabilito il valore massimo che può raggiungere, l'erogazione ed i provvedimenti e le opere intese ad evitarne il superamento.

Tale valore massimo dovrà garantire per i corsi d'acqua superficiali il minimo deflusso costante vitale di cui agli artt. 1 e 2

Sarà altresì specificata l'eventuale periodicità del prelievo, indicandone, nel caso, l'estensione temporale su base annuale.

Ogni istanza, se riferita ad usi diversi da quello per il consumo umano, dovrà essere adeguatamente supportata da una precisa e puntuale stima del fabbisogno.

Per derivazioni a scopo idropotabile, l'elaborato progettuale dovrà fornire le necessarie notizie atte a rilevare l'importanza della progettata utilizzazione in rapporto alle condizioni del centro e dei centri abitati cui si vuol provvedere, con riferimento, per quanto attiene la dotazione idrica, al Piano Regolatore Generale degli Acquedotti.

Per usi diversi da quello per il consumo umano, attingenti da risorse qualificate oppure da corpi idrici già destinati al consumo potabile dal Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, il soggetto istante dovrà documentare la disponibilità della risorsa predetta o l'accertata carenza di fonti alternative di approvvigionamento, ai sensi del D.L.vo 275 del 12.7.1993.

In particolare, in funzione dei diversi usi previsti dalla legge, l'elaborato progettuale dovrà indicare almeno i seguenti elementi conoscitivi:

- per produzione di forza motrice - l'altezza del salto o dei salti che si vogliono utilizzare, la potenza producibile riferita al reale fabbisogno locale;

- per irrigazione - la natura dei terreni irrigabili e la loro superficie, il tipo di coltura e la corrispondente dotazione idrica, specificando le modalità di somministrazione delle acque nel suolo;

- per usi industriali - la natura dei processi tecnologici per i quali si rende necessario l'impiego della risorsa idrica, con particolare riferimento ai volumi d'acqua richiesti, specificando, ove si preveda la restituzione della stessa, se vi siano eventuali alterazioni delle caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche delle acque; anche ai sensi della legge n.36 del 5.1.1994, art. 29, dovrà essere in ogni caso indagata l'opportunità di realizzare impianti di stoccaggio e riciclo delle acque, limitando pertanto l'impiego della risorsa idrica alla semplice funzione di rimpinguamento;

- per uso ittigenico - le dimensioni del vivaio, la specie allevata, corredata da corrispondente standard di dotazione idrica, ed i conseguenti volumi d'acqua necessarie e inoltre le caratteristiche delle opere e delle acque di scarico;

- per innevamento artificiale - la superficie dei terreni innevabili.

2. INDIVIDUAZIONE DELLA RISORSA IDRICA E LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE

L'elaborato progettuale dovrà consentire di localizzare in maniera univoca il sito di prelievo e di eventuale restituzione delle acque, indicando per esse il comune, la località, le coordinate geografiche ed il nome del corso d'acqua su cui insistono. Nel caso di corpi idrici superficiali sarà altresì specificata l'area del bacino idrografico afferente, evidenziando il ricettore principale e l'esistenza di ulteriori corsi d'acqua secondari.

Sarà altresì corredato da corografia in scala opportuna (1:25.000; 1:10 000; 1:5000) rappresentante, nel caso di manifestazioni sorgentizie o piccoli corsi d'acqua l'intero bacino afferente; qualora la derivazione interessi grandi corpi idrici superficiali o acquiferi sotterranei la corografia sarà limitata ad un'area convenientemente estesa, in ragione dell'entità del prelievo e della ampiezza di ipotizzabili effetti.

3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA IDROLOGICO ED IDROGEOLOGICO

L'elaborato progettuale dovrà illustrare in maniera esaustiva ed adeguata al carico della progettata utilizzazione, il sistema idrico ed idrologico su cui la stessa verrà ad insistere, corredandola, in funzione della tipologia del corpo idrico, di appropriata documentazione conoscitiva.

In particolare, nel caso di corpi idrici superficiali dovrà essere resa sommaria descrizione del bacino immediatamente sotteso, con particolare riferimento al sistema della rete idrografica ed alla conformazione geologica dell'area.

Inoltre, in assenza di dati ufficiali delle portate forniti da Servizi Tecnici dello stato o da altri Enti di stato (Ufficio Idrografico ecc.) saranno fornito resoconto di una apposita campagna di misurazioni delle portate che il soggetto richiedente dovrà effettuare in un'arco di tempo convenientemente esteso (almeno un anno) e con cadenze non inferiori a quelle stagionali; in alternativa sarà ammessa la possibilità di illustrare il regime pluviometrico del corpo idrico sulla base di dati citati in letteratura o dati di portata comunque desumibili da campagne o osservazioni eseguite in bacini limitrofi con caratteristiche omogenee o derivate da valutazioni sufficientemente attendibili riferite e precedenti indagini.

Per corsi d'acqua montani sarà infine sufficiente, in mancanza di rilevazioni dirette, ricostruire l'andamento della curva di durata dei deflussi sulla base degli apporti pluviometrici sul bacino afferente, anche in analogia con bacini contigui.

Per le manifestazioni sorgentizie, saranno forniti i seguenti elementi conoscitivi:

- descrizione dell'assetto idrogeologico da cui scaturiscono le manifestazioni sorgentizie che si intendono utilizzare;
- resoconto di una apposita campagna di misurazioni delle portate che il soggetto richiedente dovrà effettuare in un arco di tempo convenientemente esteso (almeno tre anni), presso la sorgente in questione, con cadenze non inferiori a quelle stagionali.

Per corpi idrici sotterranei, saranno forniti i seguenti elementi conoscitivi :

- descrizione dell'assetto idrogeologico della zona interessata dall'emungimento, con particolare riferimento alla stratigrafia delle formazioni/i geologiche interessate dal pozzo ed al regime di alimentazione della falda idrica coinvolta, individuando su opportuna planimetria la direzione del flusso;
- resoconto di una apposita campagna di prove di eduazione che il richiedente la concessione dovrà effettuare, in diverse soluzioni, nell'ambito di un arco di tempo convenientemente esteso (almeno un anno) con cadenze non inferiori a quelle stagionali, ciascuna di tali prove comprenderà una serie di emungimenti continui, per la durata non inferiore a 24 ore, regolati a quattro distinti livelli di regime delle portate, il cui valore massimo dovrà uguagliare almeno 1,5 volte la portata massima che si intende utilizzare, al termine di ciascuna prova della durata di 24 ore dovrà essere rilevato l'abbassamento del livello all'interno della bocca foro rispetto alla situazione in assenza di emungimento e sulla base del diagramma portata emunta-abbassamento del pelo libero dovranno trarsi, a cura del richiedente, approssimative indicazioni in ordine alla massima portata ammissibile (portata critica).

4. DESCRIZIONE DEL SISTEMI DEGLI USI

Nel caso di prelievi da corpi idrici superficiali l'elaborato progettuale dovrà essere corredato da idonea documentazione a cura del soggetto istante ovvero dall'ufficio istruttore che attesti e identifichi, sulla base degli elementi conoscitivi in possesso, l'esistenza di ulteriori opere di derivazione insistenti sul medesimo corpo idrico e le corrispondenti quantità di acqua derivata.

Per prelievi da acquiferi sotterranei la medesima indagine verrà condotta da parte del soggetto istante ovvero dell'ufficio istruttore entro un raggio dall'opera di presa di almeno 3 Km.,

evidenziando la eventuale presenza nella stessa area di corpi idrici superficiali che potrebbero essere interessati o influenzati dal prelievo o dall'abbassamento della falda.

Inoltre l'elaborato progettuale dovrà prevedere, nell'ambito delle opere di presa e di restituzione, l'installazione di idonei dispositivi fissi per la misurazione delle portate e dei volumi. Nel caso di prelievi da corpi idrici minori (sorgenti e rii) la predisposizione di strumentazione fissa sarà opzionale. In ogni caso il concessionario si impegnerà a rilevare e trasmettere all'autorità concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessanti periodici risultati di misura delle portate, con cadenza almeno semestrale.

5. ANALISI DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Nel caso di prelievi da corpi idrici superficiali, l'elaborato progettuale dovrà riportare una sommaria descrizione delle caratteristiche biologiche del corso d'acqua, rilevare l'importanza del corpo idrico in ordine alla fauna selvatica ed vegetali in loco ed evidenziarne corrispondentemente gli ipotizzabili effetti nei confronti dell'ecosistema interessato.

A cura dell'Ufficio istruttore interessato e inoltre dovrà essere indicato se le opere previste ricadano in aree sottoposte a vincoli ambientali ai sensi della vigente normativa statale o regionale in materia specificando le possibili alterazioni.

DELIBERA N. 4 Seduta del 3 marzo 2004

OGGETTO: Bacino del fiume Piave. Misure di salvaguardia conseguenti all'adozione dei criteri definitivi di applicazione della portata di minimo deflusso di rispetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO che:

- il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino ha adottato, con delibera n. 3 del 5.02.2001, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/89, il Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave, costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati cartografici;

- con il medesimo provvedimento il Comitato Istituzionale fissava in via transitoria e per la durata di un anno, i criteri di applicazione della portata di minimo deflusso di rispetto, riservandosi, a conclusione del periodo sopraccitato, di valutare eventuali diversi criteri applicativi;

- allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi del piano adottato, il Comitato Istituzionale con delibera n° 4 del 5.02.2001 ha posto in salvaguardia alcuni articoli delle Norme di Attuazione

del Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave, nonché i predetti criteri applicativi;

- con delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 01.08.2002 il periodo di applicazione dei criteri è stato rinnovato per un ulteriore anno;

CONSIDERATO che con delibera n° 3 del 3.03.2004 il Comitato Istituzionale ha adottato, in via definitiva, i criteri di applicazione della portata di minimo deflusso di rispetto prevista nel Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave, nonché ha previsto, da parte delle Amministrazioni concedenti la possibilità, per ogni periodo dell'anno, di riduzione fino al 20% delle portate delle concessioni irrigue;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 18.05.1989 n. 183 individua tra gli obiettivi dell'attività di pianificazione l'attuazione di interventi destinati ad assicurare la razionale

utilizzo delle risorse idriche superficiali e profonde, le azioni atte comunque a garantire che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

VISTO l'art. 3 della legge 5.01.1994 n. 36 che attribuisce all'Autorità di Bacino la definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico, nonché l'adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse;

VISTO l'art. 22, comma 5 del D.L.vo. 11.05.1999, n. 152 che impone la regolazione di tutte le concessioni, comunque in atto, in modo che sia garantito il "minimo deflusso vitale" nei corpi idrici così come previsto dalla legge 183/89;

CONSIDERATO che gravi e ricorrenti fenomeni di sofferenza per carenza di portata liquida sono segnalati nel bacino del Piave, soprattutto durante la stagione estiva e spesso anche durante quella tardo

primaverile e che ciò comporta la completa mancanza d'acqua per estese tratte del fiume Piave e di numerosi affluenti e subaffluenti, dando luogo conseguentemente a situazioni di crisi ambientale ed a situazioni conflittuali in merito all'uso della risorsa idrica disponibile;

CONSIDERATO che tra le più significative situazioni di conflittualità, si manifesta:

- la conflittualità degli usi idroelettrici ed irrigui nei confronti degli aspetti naturalistico-ambientali, in quanto in situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di deflusso minimo vitale in alcuni tratti del corso d'acqua, con conseguente sofferenza dell'assetto

idrobiologico del corpo idrico, delle sue capacità autodepurative e della capacità di ricarica dei corpi idrici profondi utilizzati per uso idropotabile;

- la conflittualità tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli usi ricreativi dei bacini artificiali montani; infatti tali ambiti territoriali, a notevole vocazione turistica, risultano fortemente penalizzati dallo svasso dei serbatoi nella stagione estiva;

CONSIDERATO che in attesa dell'approvazione del Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della legge 183/89, ed al fine di tutelare i rilevanti interessi collettivi di natura ambientale connessi con la pianificazione dell'economia idrica, ed al fine di stabilire criteri in ordine alle attività amministrative in materia di concessioni di derivazioni d'acqua, risulta necessario adottare appropriate misure che salvaguardino gli interessi e le finalità perseguite dal Piano in attesa della sua definitiva approvazione;

VISTO l'art. 17 della legge n. 183/1989 così come modificato dall'art. 12 della legge 4.12.1993, n. 493, secondo cui "in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le autorità, tramite, il Comitato Istituzionale adottano misure di salvaguardia", che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

VISTO l'art. 17, comma 6 ter della legge n. 183/89 che consente, peraltro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

VISTA la delibera n° 3 del 05.02.2001;

VISTA la delibera n° 4 del 05.02.2001;

VISTA la delibera n° 3 del 01.08.2002;

VISTA la delibera n° 3 del 03.03.2004;

VISTO il D.Lvo 12 luglio 1993 n 275;

VISTA la legge 5 gennaio 1994 n 36;

VISTO il D.L.vo 16 marzo 1999 n. 79;

VISTO il D.L.vo 11 maggio 1999 n.152, e successive modifiche;

VISTA la Direttiva 2000/60CE del 23 ottobre 2000;

VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306;

RICHIAMATO per quanto occorre il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;

RICHIAMATO per quanto occorra l'adottato Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave;

DELIBERA

ART. 1

Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse ed ai fini di salvaguardare la sussistenza nella rete idrica naturale del bacino del Piave del minimo deflusso di rispetto, e di tutelare le risorse idriche sotterranee, sono adottate, in relazione a quanto stabilito dal Comitato Istituzionale con delibera n. 3 del 3.04.2004, misure di salvaguardia così come individuate

all'articolo seguente, che ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'art. 17 della L. 183/1989, sono immediatamente vincolanti.

ART. 2

Costituiscono misure di salvaguardia gli articoli 4, 5 commi 1-2-3-4- 5-7, nonché gli articoli 6, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche

del Piave, integrati e conformati a seguito dell'adozione definitiva dei criteri applicativi della portata di minimo deflusso di rispetto di cui alla delibera n° 3 del 3.03.04, e riportate negli Allegati alla presente delibera denominati Allegato 1, Allegato A, Allegato B, Allegato C e Allegato D;

ART. 3

Copia della presente deliberazione, ovvero l'avviso di adozione della presente è pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Trentino – Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

ART. 4

Copia della stessa deliberazione, completa degli Allegati 1,A,B,C,D è depositata, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le Province Autonome Trento e Bolzano e le Province di Belluno, Treviso, Venezia e Pordenone.

Roma, 3 marzo 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Rusconi)

IL PRESIDENTE
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
(On. Altero Matteoli)